

La ricostruzione storica dei Regolamenti Edilizi è stata effettuata a cura del Settore Urbanistica. La ricerca è tuttora in corso e gli eventuali dati mancanti saranno integrati successivamente.

Dicembre 1986

REGOLAMENTO EDILIZIO
PEL
COMUNE DI PADOVA

APPROVATO DAL CONSIGLIO NELLA SEDUTA 24 LUGLIO 1889

E DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

NELLA SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1889

PADOVA

Tipografia Fratelli Salimè

1890

Regolamento edilizio pel Comune di Padova

CAPO I.

Disposizioni Generali

ART. 1.

Spetta al Consiglio Comunale di deliberare a tenore di legge intorno ai piani di abbellimento della città, nonchè intorno ad ogni progetto che abbia lo scopo di aprire, allargare, allineare, modificare o chiudere vie, vicoli, piazze, spazi e passeggi pubblici.

ART. 2.

Chiunque intenda di eseguire un'opera edilizia che tocchi il suolo pubblico o sia visibile da luoghi pubblici, o modificare sia con opere di decorazione o con semplice rinnovazione di tinte l'aspetto esterno di un edificio esistente, dovrà domandarne per iscritto autorizzazione all'Autorità Municipale, indicando il giorno in cui da-

rebbe principio al lavoro, ed il tempo della presumibile sua durata ed aggiungendo tutte le altre indicazioni richieste dal presente Regolamento.

Parimenti dovrà essere domandata per iscritto autorizzazione all'Autorità Municipale da chiunque intenda occupare o manomettere stabilmente o temporariamente aree pubbliche allo scopo di fabbrica e restauro, oppure collocare all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico tende o padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali.

ART. 3.

La domanda scritta dovrà essere presentata all'Autorità Municipale quindici giorni almeno prima dell'incominciamento dei lavori o dell'apposizione della tenda, della lapide, iscrizione, cartello ecc.

Sono eccettuati i casi di pericolo imminente, nei quali il proprietario o chi lo rappresenta deve immediatamente provvedere, fermo però l'obbligo di darne contemporaneamente avviso all'Autorità Municipale.

ART. 4.

Per le nuove opere da farsi in terreni o fabbricati compresi nel piano regolatore di massima, che fosse deliberato dal Consiglio Comunale per la città e suburbio, dovrà essere presentata la domanda almeno tre mesi prima dell'epoca in cui si intenderà di dare esecuzione alle opere stesse.

ART. 5.

Trascorsi 6 mesi dal giorno in cui sia stata ottenuta la licenza, senza che l'opera sia stata iniziata, la domanda si riterrà come non avvenuta.

CAPO II.

Autorizzazione per l'esecuzione delle opere

ART. 6.

Ogni domanda di licenza per l'esecuzione di opere contemplate all'art. 2 del presente regolamento, per la costruzione delle armature necessarie a compierle, e per la conseguente occupazione d'area pubblica, deve essere firmata dal proprietario richiedente o da un suo rappresentante, e, trattandosi di costruzioni, dall'ingegnere perito, o capo mastro noto ed idoneo che assume la direzione del lavoro e ne ha col proprietario la responsabilità a termini di legge.

ART. 7.

Dovranno unirsi alla domanda per nuove opere i disegni in doppio esemplare delle opere da eseguirsi, firmati dal proprietario richiedente o da chi lo rappresenta e dall'ingegnere perito, o capo mastro noto ed idoneo che assume la direzione del lavoro. — Tanto la domanda, quanto i disegni dovranno essere in competente bollo.

Un esemplare dei disegni verrà restituito all'interessato col visto di approvazione, e dovrà essere costantemente tenuto sul luogo del lavoro ostensibile agli agenti Municipali.

Il richiedente dovrà poi attenersi alle modificazioni che l'autorità Municipale, sul voto della Commissione di Edilizia e di Ornato, avesse trovato opportuno di prescrivergli.

ART. 8.

I disegni saranno allestiti in scala metrica nel rapporto di 1 a 100 per l'insieme e di 1 a 20 per i dettagli, salvi casi eccezionali.

Essi dovranno rappresentare per intero le fronti prospicienti la pubblica via o da questa visibili, e dare il dettaglio delle sporgenze e decorazioni tutte.

In ogni disegno devono pure indicarsi con cifre numeriche le dimensioni dei muri frontali, le altezze dei singoli piani, e quelle complessive dal suolo al comignolo di esso.

Devono altresì indicarsi la larghezza della via o dello spazio da cui si accede all'edificio da costruire, gli allineamenti delle case contigue e le altezze delle medesime e dei singoli loro piani all'esterno, dichiarando se dette case appartengano allo stesso o ad altro proprietario, e fornendo tutti quei dati che valgano a far meglio conoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici dell'edificio colle proprietà confinanti.

Devesi pure indicare la tinta che si intende di dare ai muri dell'edificio, e quella delle case contigue.

ART. 9.

Trattandosi di rinnovazioni o restauri di un fabbricato, i tipi devono rappresentare distintamente il prospetto esistente dell'edificio, ed il nuovo che si intende di sostituirgli con tutti i dati richiesti dall'art. 7.

ART. 10.

Alle domande di licenza per apposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali dovranno pure unirsi in doppio esemplare i disegni relativi nei quali dovranno essere indicati i colori che si intendono adottare.

Dovrà essere comunicato all'Autorità Municipale anche il testo delle iscrizioni o scritte.

7

CAPO III.

Prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori.

ART. 11.

Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato o un muro, od eseguire altra opera qualunque che tocchi il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito costruito su quella linea ed in quei modi che saranno concordati con l'Autorità Municipale.

Prima dell'impianto dell'assito, il costruttore dovrà addivenire in confronto del Municipio ad un atto di consegna dei marciapiedi e materiale di sistemazione stradale che verranno racchiusi dagli assiti per farne poi la dovuta riconsegna dopo eseguito il ripristino a lavoro terminato.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno ed essere mantenute chiuse a stanga od a catenaccio durante la sospensione dei lavori.

Nell'interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tale da comprometterne la solidità.

ART. 12.

Quando si tratti di opere di pochissima entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, si può esonerare il proprietario dalla costruzione dell'assito di cui sopra, limitandosi a imporre la collocazione di segnali che servano di sicuro avvertimento ai passanti.

Quando poi fosse per essere soverchio l'incaglio al pubblico passaggio, l'Autorità Municipale non permetterà (salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta) che venga recinta con assito o in altro modo ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, e darà le dispo-

sizioni opportune per la pubblica sicurezza relativamente ai ponti di fabbrica, al deposito ed al maneggio dei materiali e a quant'altro reputi del caso.

ART. 13.

Prima di manomettere il suolo pubblico, sia per fare escavazioni, sia per piantare assiti o ponti di fabbrica, il proprietario deve darne avviso alle imprese delle pubbliche condutture ed uniformarsi alle istruzioni che dalle medesime venissero date nell'intento di prevenire ogni guasto alle condutture stesse o alle loro diramazioni.

Accadendo che l'assito venisse a racchiudere lampade della pubblica illuminazione, piastre di indicazioni stradali, smaltitoi ed altri infissi di ragione o servizio Municipale, il proprietario deve farne cenno nella domanda di licenza.

ART. 14.

Gli assiti od altri ripari devono essere imbiancati con latte di calce agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi, che si deve accendere al cadere del giorno e mantenere accesa durante la notte per cura di chi fabbrica.

ART. 15.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non può essere costruito ad un'altezza minore di 3 metri misurati dal suolo alla parte inferiore dell'armatura del ponte, e deve avere il piano costituito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

ART. 16.

I ponti di servizio dovranno avere per forma, dimensione e collegamento delle loro parti tutti i requisiti necessari onde garantire

la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Pei ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Gli stanti (piante) saranno sempre composti di legni accoppiati. Pei collegamenti dei legnami è proibito l'uso delle funi, dovendosi invece impiegare le fasciature di ferro inchiodate.

Gli intavolati delle impalcature saranno formati di tavole inchiodate su travicelli coi giunti ben combacianti e protetti da altre tavole; ogni tavola sarà sostenuta da almeno tre travicelli.

Ogni impalcatura in esercizio ad altezza maggiore di m. 6 dal suolo dovrà sempre avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di m. 2,50.

I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetto composto almeno di due correnti.

Non sarà lecito di collocare, anche temporaneamente, sopra i ponti, materiali di fabbrica in quantità tale da comprometterne la sicurezza.

Le fronti dei ponti verso strada saranno munite di stuoie e di graticci in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto sulla strada stessa.

L'Autorità Municipale potrà prescrivere inoltre tutte quelle opere che giudicherà necessarie a meglio garantire la sicurezza dei ponti di servizio.

ART. 17.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti degli edifici verso spazi pubblici devono essere eseguite nel tempo indicato nella concessione. I lavori devono incominciare appena sieno stabiliti gli assiti di recinto, e continuare senza interruzione.

In ogni caso in cui sia forza interrompere la esecuzione delle opere, il proprietario, prima di togliere gli assiti, deve far eseguire quei lavori ritenuti necessari per evitare eventuali sconcerti o per garantire la solidità delle parti costruite, nei riguardi della sicurezza pubblica. Nel caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario, l'Autorità Municipale provvede per l'esecuzione coattiva delle opere di cui sopra a termini di legge.

ART. 18.

Nel riformare le fronti si esterne che interne di un fabbricato, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni

pericolo ed a diminuire possibilmente l'incomodo sia per i passanti sia per coloro che abitano nel fabbricato, o nei fabbricati contermini.

È quindi nella demolizione proibito di gettare al suolo travi o pietre pesanti o grossi pezzi di muraglia che per lo scuotimento del terreno o per altra ragione possano danneggiare i fabbricati vicini. Questi dovranno essere opportunamente puntellati a cura di chi fabbrica, ogni qualvolta l'esecuzione delle nuove opere potesse compromettere la loro stabilità.

Nei lavori di escavazione devono usarsi tutte quelle cautele che valgano ad impedire qualsiasi franamento. Rinvenendo nell'esecuzione di questi lavori di escavo ruderi di antichi edifici ed in genere oggetti qualsiasi di antichità, l'Autorità Municipale dovrà esserne immediatamente avvisata.

ART. 19.

Gli apparecchi per il sollevamento di materiali, saranno sostenuti da armature indipendenti dal ponte di servizio. Quando questi apparecchi non siano di natura tale da impedire la discesa del carico, dovranno essere muniti di un freno che richieda l'intervento dell'uomo per essere mantenuto fuori d'azione.

I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali saranno muniti di convenienti ripari.

ART. 20.

Verso la pubblica via è vietato di gettare materiali di demolizione, ancorchè minuti, od altri oggetti quali che siano. Questi e quelli devono essere calati entro panieri o per appositi condotti, ovvero legati con corde e colle debite precauzioni.

Altre speciali cautele possono essere dall'Autorità imposte a seconda dei casi.

ART. 21.

Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica siano sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami od altri oggetti attinenti alla costruzione.

Solo in caso di assoluta necessità può essere permesso dall'Autorità Municipale il deposito temporaneo di materiali con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite.

ART. 22.

Chi ha fabbricato deve, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti, ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombro a tutta sua cura e spesa; sarà inoltre obbligato alla manutenzione delle parti ripristinate fino al loro definitivo consolidamento ed alla rifusione dei danni che avesse arrecati con operazioni di qualsiasi genere sul suolo pubblico o nel sottosuolo.

In caso di rifiuto o di ritardo al ripristino della superficie stradale le occorrenti opere saranno eseguite dal Municipio a spese di chi ha fabbricato.

ART. 23.

Durante l'esecuzione di opere murarie i proprietari ed i costruttori dovranno assoggettarsi alla visita quotidiana dei lavori da parte dei rappresentanti dell'Autorità Governativa e Municipale prescritta dai Regolamenti.

CAPO IV.

Norme per la solidità dei fabbricati, cautele di sicurezza pubblica e prescrizioni igieniche.

ART. 24.

I fabbricati devono erigersi o riformarsi in piena conformità alle migliori norme dell'arte e devono presentare in relazione alla

rispettiva destinazione, sia per le altre condizioni, e per il metodo di costruzione, tutti i requisiti necessari per la loro solidità e sicurezza.

ART. 25.

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio, un muro od un'opera qualsiasi, stabile o provvisoria, minacci rovina, né viene constatata la condizione a mezzo dell'Ufficio tecnico, il quale riferisce immediatamente in proposito all'Autorità Municipale, suggerendo i provvedimenti da prendersi.

L'Autorità Municipale fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione od alla demolizione, secondo i casi, degli edifici, muri od opere minaccianti rovina, ordinando lo sgombrò dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco a sensi degli Art. 133 e 167 (n. 5) della legge Comunale e Provinciale.

ART. 26.

I locali destinati a deposito di materie infiammabili devono essere costruiti a volta, od a voltine con travicelli di ferro, avere un'apertura per cui penetri luce diretta, e chiudersi con serramenti foderati con lamiera metallica.

ART. 27.

Gli apparecchi di riscaldamento, a qualunque uso essi servano, ed i condotti del fumo e dell'aria calda, non possono immediatamente appoggiare su impalcature, né addossarsi a travi od a pareti di legno, ma devono sempre essere convenientemente isolati. I tubi del fumo non incassati nel muro, in quella parte che attraversa il solaio e le soffitte, devono essere difesi da una controcanna che retinga la canna in ogni sua parte, in modo che siavi uno spazio vuoto non minore di cent. 3 tra la canna e la controcanna.

ART. 28.

Non è lecito applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la pubblica via, canne di camino, di stufa, di forno e simili.

Le canne dei camini e delle stufe ecc., devono possibilmente avere gli angoli interni smussati e le pareti bene intonacate in modo da render agevole il ripulirle dalla fuligine. I fumajuoli dovranno essere rappresentati su tipi da approvarsi; dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

ART. 29.

I camini per caldaje a vapore o altri usi industriali non devono essere collocati contiguamente alla pubblica via; saranno di tale altezza da superare almeno di m. 3.50 il culmine dei tetti delle abitazioni circostanti e dovranno essere muniti di parafulmini.

Il vapore proveniente dai motori o da altri apparecchi a vapore, ed i gaz provenienti dalle motrici a gaz devono scaricarsi a mezzo del camino del fumo o altrimenti a mezzo di appositi tubi che si inalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati contigui.

ART. 30.

Chiunque voglia introdurre in luoghi di sua proprietà o tenuti a godimento, il gaz illuminante, ovvero eseguire rilevanti variazioni nella preesistente condotta di esso, deve darne preventivo avviso all'autorità Municipale che potrà imporre quelle prescrizioni che reputasse del caso.

ART. 31.

È obbligo di chi intendè erigere o ricostruire una casa di abitazione di provvedere ad una efficace ventilazione ed illuminazione dei locali costituenti il fabbricato.

ART. 32.

Negli edifici a più corpi di fabbrica l'area libera dei cortili interni sarà almeno uguale alla quarta parte della superficie dei muri circostanti. Pei semplici pozzi di luce saranno tollerate dimensioni minori purchè non inferiori a m. 4 di lato.

ART. 33.

È obbligo dei proprietari di adottare provvedimenti valevoli ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Il suolo dei cortili deve essere inclinato in modo da assicurare il pronto scolo delle acque.

ART. 34.

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve essere provveduto di un conveniente numero di latrine collocate in modo da ricevere luce ed aria diretta.

Non è permessa la costruzione di latrine sporgenti dai muri visibili dalla pubblica via.

ART. 35.

Riguardo all'apertura ed alla conservazione dei pozzi d'acqua potabile, come riguardo alla costruzione di pozzi neri, acquai, lavatoi, condotti di scarico e mondezzai, chiunque sarà tenuto a conformarsi alle norme stabilite dal regolamento Municipale di igiene.

Parimenti è obbligatoria pel proprietario di edifici nuovi o restaurati l'osservanza delle disposizioni di detto regolamento che si riferiscono alla visita sanitaria dei fabbricati.

CAPO V.

Altezza delle case-opere esteriori ai fabbricati.

ART. 36.

Qualunque fabbrica da erigersi o costruirsi dovrà avere l'altezza proporzionata alla spaziosità della Piazza o alla larghezza della strada in cui si trova. Tale altezza, salvi casi speciali, sarà determinata a norma delle prescrizioni seguenti:

a) Nelle strade larghe m. 3.50 o meno, l'altezza della casa non dovrà eccedere il triplo della larghezza della strada.

b) Nelle strade larghe più di m. 3.50 e fino a m. 7.00. inclusivamente l'altezza della fabbrica non sarà maggiore di m. 14.00.

c) Nelle strade larghe più di m. 7 e sino a m. 10 inclusivamente l'altezza della fabbrica non sarà maggiore di m. 17.

d) Nelle strade larghe più di m. 10 e nelle piazze l'altezza della fabbrica non sarà maggiore di m. 21.

Quando una via non sia uniformemente larga si considererà per l'applicazione del presente articolo la media delle diverse larghezze nel tratto corrispondente alla fronte del fabbricato da erigersi o da ricostruirsi:

ART. 37.

Una fabbrica situata in un crocicchio e che presenti due o più fronti sopra strade di larghezza disuguale, potrà essere elevata all'altezza corrispondente alla strada di larghezza maggiore.

ART. 38.

Se a norma del piano regolatore la larghezza della via in cui deve erigersi o ricostruirsi una fabbrica deve essere cambiata, si considererà per l'applicazione dell'art. 36 la larghezza assegnata alla strada nel piano regolatore.

ART. 39.

Quando fra le case e le strade esistono cortili o giardini aperti o separati dalle strade soltanto da cancellate e muri elevati non oltre m. 3 dal suolo, è in facoltà dei proprietari di tener conto della profondità del cortile o giardino per determinare l'altezza delle loro fabbriche a norma degli art. precedenti.

Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovrà mantenere la facciata parallela alla detta linea ed eseguire, previo accordo coi confinanti, tutte quelle opere di sicurezza e di decoro sui muri di confine laterali allo spazio lasciato libero che saranno richieste dall'Autorità Municipale, sentita la Commissione di Edilizia e di Ornato.

ART. 40.

L'altezza libera del piano terreno abitabile di una casa da costruirsi non potrà essere minore di m. 4, l'altezza minima degli altri piani è fissata in m. 3, per l'ultimo piano e per gli ammezzati sarà peraltro tollerata l'altezza di m. 2.50. L'altezza media delle soffitte abitabili non sarà minore, tra il suolo e il soffitto, di m. 2.00.

ART. 41.

L'altezza libera dei portici nei nuovi fabbricati non potrà essere minore di m. 5.

La larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all'altezza ed in ogni caso non mai minore di m. 3.00.

A seconda della importanza delle strade e piazze e delle condizioni degli edifici vicini il Municipio potrà prescrivere tanto per l'altezza che per la larghezza un limite minimo superiore agli anzidetti.

I portici a solajo dovranno essere a cura e spesa del proprietario soffittati.

ART. 42.

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico dovrà essere costruito in pietra od in altra materia ritenuta idonea dall'Autorità Municipale.

I guasti ai pavimenti dei portici dovranno dai proprietari ripararsi con ricostruzione integrale o con rappezzi a seconda dei casi e sempre a norma delle prescrizioni che verranno date dall'Autorità Municipale.

ART. 43.

Le livellette da osservarsi nella formazione dei pavimenti dei portici saranno determinate sul luogo dell'Ufficio tecnico Municipale.

ART. 44.

Le finestre nei sotterranei devono essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra od in metallo.

Quando fosse constatata l'assoluta impossibilità di aprire dette finestre nei muri dei fabbricati e la necessità di praticarle sul piano del marciapiedi saranno munite di lastre di pietra o di ghisa con trafori circolari del diametro massimo di cent. 4, o di cristallo d'uno spessore conveniente.

Sono assolutamente inibite le ferriate costituite da semplici bastoni.

ART. 45.

I poggiuoli che si costruissero sulle facciate delle case all'altezza dei piani superiori, non potranno avere uno sporto maggiore di m. 1.20.

ART. 46.

Le decorazioni degli edifici o gli infissi di qualunque genere, per l'altezza di m. 2.20 dal suolo pubblico, non devono sporgere più di cent. 6 dallo zoccolo del fabbricato.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati e tanto meno, con gradini d'accesso alle porte dei fabbricati stessi.

Qualora si tratti di edifici monumentali situati in piazze e vie ampie, possono essere accordate speciali concessioni dall'Autorità Municipale, tanto rispetto agli sporti, quanto riguardo all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 47.

Verso la pubblica via, i contorni delle luci di porte, botteghe, finestre, comprese anche quelle di cantina, e così le cornici ai vari piani, dovranno essere costrutti solidamente e, di regola, in pietra da taglio o cemento, escluse in ogni caso le sagomature in gesso e malta ordinaria.

ART. 48.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende, ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interromperle o nasconderne la vista.

ART. 49.

Le semplici scritte sul muro sono vietate.

ART. 50.

Non potranno collocarsi sulla fronte delle case braccia di lanterne o di insegne che si protendano sulla pubblica via, ad altezza inferiore di m. 2.80.

ART. 51.

Tutte le imposte ed ante di porte e botteghe fatte nuove o restaurate dovranno aprirsi all'indietro. Sono proibiti i serramenti di bottega costituiti da assi trasportabili. Le finestre con soglia alta dal suolo meno di m. 2.50 non potranno nelle nuove costruzioni o nei restauri essere munite di inferriate sporgenti, nè di ante o persiane aprentesi all'infuori se non a libro. Le imposte delle finestre dei piani superiori non potranno essere permesse a volata se non costruite a griglia e munite di solida ferramenta di ritegno. Alle finestre delle cantine non potranno essere applicate imposte di legno.

ART. 52.

Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli a pietra vista devono, nella parte visibile dalla pubblica via, essere intonacati entro il termine di sei mesi dalla loro costruzione.

ART. 53.

Le gronde, delle quali tutte le fabbriche dovranno essere munite, saranno di ampiezza sufficiente per raccogliere le acque piovane, le quali mediante tubi discendenti di metallo dovranno sfogare nella galleria della strada. Quando poi la via o lo spazio pubblico manchi di galleria è tollerato lo scarico delle piovane a raso suolo sottopassando, ove ciò sia possibile, al marciapiede. Sotto lo scarico a raso suolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno 0.30 per 0.40.

I tubi discendenti possono essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore peraltro, per un'altezza non minore di metri 3.60 misurata dal suolo, deve essere sempre incassata nel muro. I tubi incassati dovranno essere di ghisa.

ART. 54.

Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione, e questa deve compiersi entro il termine strettamente necessario.

Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad un'altezza non minore di m. 3.60 dal suolo, e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dal marciapiedi.

ART. 55.

Dovrà convenientemente esser provveduto anche alla raccolta delle acque piovane che cadono o pervengono nei cortili ed al loro sfogo in speciali condotti nelle gallerie della strada, nel qual caso dovrà provvedersi nell'interno della proprietà ai pozzetti di deposito.

ART. 56.

Le fronti esterne degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, spettino esse ad uno o più proprietari, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

ART. 57.

Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati, si dovrà chiedere assenso all'Autorità Municipale.

Il bianco schietto è vietato.

Nella Residenza Municipale saranno visibili i campioni delle tinte ammesse.

ART. 58.

Eseguendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno stabile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta sia posta in armonia la parte nuova con la vecchia.

Se lo stabile fosse di proprietà divisa e che uno dei proprietari eseguisse qualche restauro o modificazione all'esterno, egli dovrà a sua cura e spese armonizzare tutta la facciata dello stabile rinnovandone, se occorre, per intero gli intonachi o la tinta, nè gli altri proprietari vi si potranno opporre.

ART. 59.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri delle medesime, esposte alla pubblica vista, dipinture figurative ed ornamentali di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, senza averne presentati i disegni alla Giunta Municipale. Così pure non si possono togliere dalle fronti delle case dipinture od altre decorazioni senza il permesso dell'Autorità Municipale.

ART. 60.

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in istato di lodevole conservazione, non solo per quel che riguarda la sicurezza e la igiene, ma anche (nelle parti esposte alla pubblica vista) per ciò che concerne il decoro e la pulitezza.

Qualora l'esterno di una casa abbisogni di rinnovazione d'intonaco o di tinta, sarà diffidato il proprietario a provvedervi. Se egli non vi si prestasse, il Municipio farà eseguire il lavoro d'Ufficio a tutto carico del proprietario stesso.

ART. 61.

La costruzione, la ricostruzione e manutenzione dei selciati e dei marciapiedi, esclusi quelli dei portici e le traverse private, spetta unicamente al Municipio.

Nessuno potrà quindi permettersi di manomettere sia pure per rinnovarli i marciapiedi ed i selciati dinanzi il proprio fabbricato o di costruire a nuovo marciapiedi ove non esistessero, senza aver riportato regolare autorizzazione dall'Autorità Municipale che dovrà prescrivere le norme da osservarsi nell'esecuzione dell'opera.

CAPO VI.

*Servitù speciali di ordine pubblico e prescrizioni
edilizie varie.*

ART. 62.

All'Autorità Municipale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie:

- a) le mensole, i ganci, i tubi, ecc. per la pubblica illuminazione a gaz;
- b) i ganci ed i sostegni pei fili conduttori elettrici;
- c) le nicchie e le lastre pei pubblici pisciatoi;
- d) i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli;
- e) i quadri per gli avvisi ufficiali.

ART. 63.

I numeri civichi collocati su ogni singolo fabbricato a cura dell'Autorità Municipale devono dal proprietario del medesimo essere costantemente mantenuti in posto.

Gli indicatori delle vie sono apposti a spese civiche nei luoghi stabiliti dall'Autorità Municipale e il proprietario della casa non può sottrarli alla pubblica vista.

ART. 64.

Quando per restauri di un edificio vengano tolti, o cancellati il numero civico o qualche indicazione stradale, il proprietario dovrà durante il lavoro farli dipingere sull'assito esterno dello steccato e terminata l'opera farli ricollocare nel primitivo posto e nella ugual forma.

Se fosse necessario di coprire con insegne o cartelli o scritte commerciali un numero civico, esso dovrà essere riportato sull'insegna o cartello o scritta.

ART. 65.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

ART. 66.

Quando venga costruito un nuovo fabbricato, od un fabbricato segnato con un solo numero venga distinto in due o più riparti con separati ingressi, è dovere del proprietario di darne immediata notizia all'Autorità Municipale e di attenersi alle prescrizioni che verranno da essa impartite riguardo all'assegnazione dei numeri, assumendo la spesa occorrente per l'acquisto delle piastrelle e loro applicazione.

ART. 67.

Quando uno o più proprietari intendessero d'iniziare od aprire una via privata dovranno presentare al Comune il relativo progetto ed ottenerne l'approvazione, senza che questa costituisca nessun impegno dell'Autorità Municipale per rendere poi pubblica la nuova via.

L'Autorità Municipale non approverà l'apertura di strade private se le medesime non avranno la larghezza di almeno sette metri e non saranno pavimentate e provviste di scolo sotterraneo per le acque, e se per le case che dovessero sorgere lungo le medesime,

non verrà assunto formale impegno per l'osservanza di tutte le disposizioni di questo regolamento, precisamente come se le case stesse prospettassero una via pubblica.

ART. 68.

I cortili e le vie private comunicanti colle vie e piazze pubbliche, per l'apertura dei quali non si abbia chiesto lo speciale permesso dell'Autorità comunale di cui all'articolo precedente, dovranno essere chiusi con muro o cancello da eseguirsi sopra disegno approvato.

Occorrendo di lasciare nel muro o nel cancello di chiusura qualche apertura di accesso, questa dovrà essere munita di serrame da conservarsi in modo atto ad impedire il pubblico transito.

ART. 69.

Per quelle vie che potessero venire aperte da privati, previa autorizzazione, in piena conformità al Piano Regolatore che fosse approvato dal Consiglio Comunale, i proprietari provvederanno alla manutenzione ed illuminazione sino all'epoca in cui saranno ricevute in consegna dal Comune.

CAPO VII.

Commissione di Edilizia e d' Ornato.

ART. 70.

È istituita presso il Municipio di Padova una Commissione di Edilizia e di Ornato a funzioni gratuite, composta:

Del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato ai pubblici lavori, presidente.

Di sei commissari eletti dal Consiglio Comunale, tre dei quali scelti fra i Consiglieri Comunali e tre fra gli Ingegneri Civili, Architetti ed artisti (pittori o scultori) della Città.

Fungerà da Segretario della Commissione ed avrà voto consultivo nel suo seno l'Ingegnere Capo Municipale.

ART. 71.

L'elezione a membro della Commissione è valedole per tre anni, ma due dei commissari escono di carica ogni anno; nei primi due anni per estrazione a sorte, indi per anzianità. L'estrazione a sorte si farà prima della sessione ordinaria d'autunno dal Consiglio Comunale, sorteggiando separatamente uno dei tre membri consiglieri ed uno dei tre non appartenenti al Consiglio. I commissari usciti di carica potranno sempre essere rieletti. Il membro consigliere che cessasse di appartenere al Consiglio cesserà pur anco dalle funzioni di Commissario; similmente cesserà dalle sue funzioni il membro ingegnere civile, architetto od artista che venisse eletto a Consigliere Comunale.

ART. 72.

Le attribuzioni della Commissione consistono:

a) Nel dar parere sui piani generali di sistemazione della città e del suburbio.

b) Nel dar parere su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di demolizioni, di ricostruzioni e di riattamenti riguardanti lavori di iniziativa comunale e di interesse pubblico, o lavori che devono per il presente Regolamento essere assoggettati all'approvazione municipale.

c) Nell'invigilare a che nella esecuzione dei detti lavori, sieno essi condotti dal Comune o da privati, le disposizioni del presente Regolamento vengano rigorosamente osservate, riferendo alla Giunta nei casi di contravvenzione.

d) Nel dar parere sulla opportunità da parte dell'Autorità Municipale di pronunciarsi favorevolmente o negativamente alle domande che le venissero rivolte per apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali.

e) Nel richiamare l'attenzione della Giunta su quei provvedimenti edilizi, che alla Commissione sembrassero indispensabili ed urgenti, ed in generale nel tutelare in ogni miglior modo, per quanto riguarda l'Edilizia e l'Ornato, la convenienza, l'igiene ed il decoro della Città e del suburbio.

ART. 73.

La Commissione si riunisce nella Residenza Municipale ordinariamente due volte al mese e potrà essere straordinariamente convocata ogniqualvolta il Presidente lo giudichi opportuno. In mancanza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal Membro più anziano fra i presenti. Le deliberazioni saranno valide se prese in concorso di almeno quattro membri. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 74.

Quando i progetti sottoposti al giudizio della Commissione riguardino opere di qualche importanza, la Commissione potrà dare per ciascun progetto incarico ad uno dei suoi membri di esaminarlo, e di riferire nella prossima adunanza, presentando un rapporto scritto nel quale sarà formulato il voto da porsi in discussione.

ART. 75.

Il Presidente sarà autorizzato a prendere provvedimenti d'urgenza nei casi che essi fossero da speciali circostanze richiesti, salvo a riferirne nella prima seduta della Commissione.

ART. 76.

Dovendo la Commissione deliberare sopra progetti di cui fosse autore uno dei suoi membri, questi si asterrà non soltanto da prendere parte alla votazione, ma pur anco da intervenire all'adunanza.

ART. 77.

La Commissione dovrà apporre ai disegni approvati ed alle domande favorevolmente accolte il suo timbro e la firma di uno dei suoi membri. Le sue deliberazioni dovranno sempre essere iscritte nei verbali di seduta.

La Commissione potrà col suo voto proporre ai progetti quelle

modificazioni che ravvisasse opportune, indicando se essa lo fa solamente a titolo di raccomandazione o se ha approvato il progetto sotto condizione che le modificazioni vengano assolutamente introdotte.

ART. 78.

Le deliberazioni della Commissione sono puramente consultive e non divengono esecutorie se non mediante approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale, giusta le rispettive attribuzioni.

ART. 79.

L'Ingegnere Capo Municipale, gli impiegati dell'ufficio Tecnico ed in generale tutti gli impiegati del Comune saranno obbligati a prestare la loro opera alla Commissione senza diritto a particolari compensi.

CAPO VIII.

Sorveglianza e Penalità.

ART. 80.

Le località nelle quali si eseguono opere edilizie, devono essere accessibili ai Membri della Commissione di Edilizia e d'Ornato, alle Autorità ed agli agenti Municipali oltre che per le visite di cui all'art. 23 del presente Regolamento, qualunque volta essi si presentino per ispezionare i lavori. Il proprietario od il costruttore dovrà esibire, se richiesto, i tipi e le ordinazioni scritte dell'Ingegnere o del Capo-mastro.

ART. 81.

Quando gli agenti Municipali rilevino infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento constatano la contravvenzione e ne fanno

immediato rapporto all'Autorità Municipale che, salvo i casi d'urgenza in cui sia applicabile l'art. 133 della legge Comunale e Provinciale, prescrive mediante diffida all'interessato il termine entro il quale deve prestarsi all'osservanza delle disposizioni violate.

La diffida viene intimata all'interessato nel luogo dell'ordinario suo domicilio apparente dai registri anagrafici. In caso di irreperibilità si affigge all'albo Municipale.

ART. 82.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punibili con una ammenda da L. 2.— a L. 50.—

ART. 83.

Qualora entro il termine fissato non si ottemperi alla diffida, l'Autorità Municipale procede a sensi degli art. 175-176-177-178 della legge Comunale e Provinciale e può nel tempo stesso provvedere d'ufficio a carico dell'interessato, senza pregiudizio delle pene comminate dal presente regolamento e del Codice Penale in cui esso fosse incorso per la commessa contravvenzione.

CAPO IX.

Disposizioni per l'applicazione del presente Regolamento e disposizioni transitorie.

ART. 84.

L'osservanza di ogni disposizione del presente Regolamento è obbligatoria per i proprietari delle case situate nell'interno della città, nei sobborghi di Borgo Magno, Bassanello, Ponte di Brenta e in altre zone che dovessero far parte del Piano Regolatore da approvarsi dal Consiglio Comunale.

Tutti i proprietari che intendessero edificare o ricostruire alla pubblica vista in qualsiasi altra parte del Comune esterno sono peraltro tenuti di farne domanda a tenore dell'art. 5 e 6 del presente

regolamento all'Autorità Municipale che rilascerà il regolare permesso dopo aver esaminati i disegni e indicate le norme da osservarsi dal costruttore.

ART. 85.

Il presente Regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione.

ART. 86.

Col giorno dell'attivazione del presente regolamento restano abrogati tutti i regolamenti anteriori, avvisi o manifesti in quelle parti che contengano disposizioni contrarie al medesimo.

ART. 87.

Il Consiglio Comunale potrà fissare un termine entro il quale tutti i proprietari di fabbricati compresi nei limiti indicati dall'art. 84 devano uniformare le loro case alle disposizioni degli artt. 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Padova, dalla Residenza Municipale li 21 Gennaio 1890.

IL SINDACO
P. COLPI

IL SEGRETARIO CAPO
A. BONELLI

ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL'APPROVAZIONE

- * ANTE ATTI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
- * PROCESSO VERBALE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN DATA 24 LUGLIO 1889.
- * PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ED ORNATO.

ANTE ATTI all'approvazione del Consiglio Comunale

* D.G.M. IN DATA 4 GIUGNO 1889

* D.G.M. IN DATA 8 LUGLIO 1889

* D.G.M. IN DATA 15 LUGLIO 1889

Testo tratto dalla raccolta dei verbali delle deliberazioni della Giunta Municipale dell'anno 1889.

Deliberazione in data 4 Giugno 1889.-

1195. Oggetto. Modificazioni al Regolamento per l'Ufficio Tecnico Municipale.

Referente Dolfin-Boldù.-

Si approvano le proposte modificazioni all'attuale regolamento per l'Ufficio Tecnico Comunale da sottoporri all'approvazione del Consiglio, variando all'art. 3. lo stipendio dell'Ingegnere Capo da L. 7000:=- a L. 6000.- ed approvando in tutto il resto le modificazioni proposte dall'Attezzore Dolfin-Boldù agli articoli 5, 10, 15.

Sulla questione delle diarie si lascia impregiudicata la questione, e l'Attezzore Dolfin-Boldù ritira le sue proposte, avendo il Preside promesso di fare delle questioni delle diarie agli impiegati dei vari uffici oggetto di speciale discussione in un'adunanza della Giunta.

Dopo di che si dichiara sciolta la seduta alle ore 10 $\frac{3}{4}$ pom.º

Letto, approvato e firmato.-

L'Attezzore

Il Preside

Il Segretario

Luigiverrini

Calvi

Donniz

Testo tratto dalla raccolta dei verbali delle deliberazioni della Giunta Municipale dell'anno 1889.

Deliberazione in data 8 Luglio 1889.-

1431. Oggetto. Progetto di Regolamento Edilizio.

Referente Dolfin-Bolton.

Si da principio alla lettura del progetto di Regolamento Edilizio pel Comune di Padova, già approvato dalla Commissione di edilizia e di ornato e, salve poche modificazioni, si approvano i primi 24 articoli fino al Capo IV., rimettendo alla prossima adunanza la discussione ed approvazione degli altri articoli di cui si compone detto progetto di Regolamento. -

Quindi si leva la seduta alle ore 11 1/2 pom.

Letto, approvato e firmato. -

L'Attestore

[Firma]

Il Preside

[Firma]

Il Segretario

[Firma]

Testo tratto dalla raccolta dei verbali delle deliberazioni della Giunta Municipale dell'anno 1889.

Deliberazione in data 15 Luglio 1889.-

1424

Oggetto. Progetto di Regolamento Edilizio. -

Si riprende la discussione del progetto del nuovo Regolamento Edilizio, ed eccettuate poche variazioni e la soppressione della prima parte dell'art. 20, modificando analogamente l'art. 18 e la eliminazione degli articoli 21, 31 e 86 del progetto, lo si approva e si delibera di presentarlo al Consiglio nelle prime sedute. -

PROCESSO VERBALE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN DATA 24 LUGLIO 1889 -

Testo tratto dalla raccolta a stampa delle
deliberazioni di C.C. relative all'anno 1889.

PROCESSO VERBALE

Sessione straordinaria.

SEDUTA PUBBLICA

del giorno 24 Luglio 1889 — ore 1 pom.

PRESENTI

Cav. COLPI dott. PASQUALE Assessore Anziano, Preside.

Cittadella-Vigodarzere co Alessandro — Scolfo cav. Tiso — Stoppato avv. Alessandro — Maluta cav. Carlo — cav. Morelli prof. Alberto — Andreis Andrea — cav. Romanin-Jacur dott. Michelangelo — Manzoni cav. Luigi — comm. Luzzati prof. Luigi — comm. Legnazzi nob. prof. Enrico Nestore — Tivaroni avv. Carlo — cav. Fanzago nob. dott. Francesco — comm. Coletti avv. Domenico — Della Giusta ing. Enrico — Lupati nob. ing. Giulio — cav. Barbaro nob. avv. Emiliano — Vanzetti cav. Cesare — Argenti dott. Guido — Turazza ing. prof. Giacinto — comm. Cavalletto ing. Alberto — cav. Fuà avv. Eugenio — Prosperini cav. Pietro — Leoni co. dott. Gaspare Luigi — De Lazara co. Antonio — cav. Salvadego co. Giuseppe — Alessio dott. Giovanni — Riello dott. Giovanni — Fiorioli della Lena nob. dott. Gio. Batta — cav. Rosanelli prof. Carlo — Dolfin-Boidù co. ing. Leonardo — Giusti co. Vettore — Palamidese Amabile — Marzolo avv. Antonio.

ASSENTI

cav. Manfredini march. prof. Giuseppe — Romanin-Andriotti cav. Alessandro — cav. Sotti dott. Leandro — Alessio prof. avv. Giulio — Cucchetti cav. Gio. Batta — Viterbi avv. Giuseppe — cav. Pietropoli avv. Paolo — Maggioni avv. Giovanni — cav. Arrigoni degli Oddi nob. Oddo — cav. Colle avv. Attilio — cav. Emo Capodilista co. Antonio — cav. De Giovanni prof. Achille — Trieste cav. Maso cav. Papafava dei Carraresi co. Alberto — Paccanaro ing. Cesare — comm. Cittadella-Vigodarzere co. Gino — cav. Treves de' Bonfilii bar. Giuseppe — Ongaro Bernardino — cav. Malanotti nob. Enrico — cav. Sacerdoti dott. Massimo — cav. Levi-Civita avv. Giacomo — cav. Scapin dott. Antonio — Tessaro Antonio.

NB. I Consiglieri rimasero 57 per la morte del comm. Tolomei dott. Antonio e per la rinuncia dei signori Comm. Frizzerin ed avv. Cosma.

Visto che il numero degli intervenuti è sufficiente a termini di legge per la validità delle deliberazioni, il Preside dichiara aperta la seduta e scusa l'assenza degli onorevoli: Maggioni, De Giovanni, Viterbi, Sotti, Pietropoli, Arrigoni degli Oddi, Treves, Ongaro, Colle, Sacerdoti, Trieste, Cittadella Gino e Scapin.

Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio.

Il PRESIDE dà la parola all'assessore co. ing. Leonardo Dolfin-Boldù:

L'assessore DOLFIN-BOLDÙ legge la relazione seguente:

SIGNORI CONSIGLIERI,

Quando nel febbraio ultimo scorso procedeste alla ricostituzione della commissione di Edilizia e di Ornato, raccomandaste vivamente lo studio di nuove disposizioni edilizie da sostituirsi a quelle troppo incomplete attualmente vigenti.

La Giunta è lieta di presentarvi oggi gli studi fatti di pieno accordo fra la Commissione e l'Ufficio Tecnico sottoponendo alla vostra approvazione un *Regolamento Edilizio pel Comune di Padova*.

Esso fu redatto coll'aiuto delle disposizioni adottate in altre città che possono citarsi ad esempio in questo ramo della sorveglianza municipale e specialmente si è fatto tesoro di quelle prescrizioni che parvero meglio adattarsi alle speciali condizioni edilizie della città nostra. Si è poi sempre avuto presente di conciliare la tutela del decoro generale con la maggiore limitazione della libertà dei singoli cittadini e per tal modo si è voluto rendere ancora più legittima da parte del Municipio l'esigenza che il Regolamento abbia ad essere scrupolosamente rispettato.

Nell'aggruppamento degli articoli, come nella divisione dei capi, si è cercato di serbare quell'ordine logico e quella materiale disposizione che meglio possano valere a rendere facilmente famigliare il Regolamento tanto a coloro che sono tenuti ad osservarlo quanto

agli agenti incaricati di sorvegliarne l'applicazione e denunziarne le infrazioni.

La Giunta confida che il Consiglio preso in esame il Regolamento voglia approvarlo.

Il PRESIDE dichiara aperta la discussione generale avvertendo che se niuno prende la parola si passerà alla lettura dei singoli articoli e che s'intenderanno senz'altro approvati tutti quegli articoli sui quali non abbia luogo discussione.

COLETTI domanda se il Consiglio abbia l'intenzione di procedere alla discussione ed alla votazione articolo per articolo di un codice di 87 articoli. Prevede che gli si risponderà di sì, perchè la legge così vuole. Egli però crede che quando si stampa un regolamento e lo si dirama, lo si dia già per letto nel suo complesso e che quindi si possa procedere alla discussione senza dividere la discussione generale dalla particolare, adottando il sistema: *si licet parvis componere magna* che si usa nel parlamento per l'approvazione dei codici. Se vi sarà qualche consigliere che creda di dover fare proposte si aprirà su queste la discussione. Così si risparmia la faticosa lettura di questo lungo codice che riconosce però che non potrebbe essere più breve e si evita una discussione su certe piccole particolarità.

MALUTA dice che avrebbe voluto fare la medesima proposta del suo egregio amico Coletti, perchè i vari argomenti di cui tratta il regolamento collimano l'uno con l'altro, e la discussione potrebbe forse portare qualche emendamento che venisse a sovvertire in taluna parte il Regolamento, come è avvenuto in altri casi. Dichiara però che sarebbe stato più radicale del suo egregio amico Coletti ed avrebbe fatta la proposta che la revisione di questo regolamento fosse affidata ad una Commissione nominata dal Consiglio, la quale dovesse procedere a tale revisione d'accordo coll'assessore dei lavori pubblici e coll'ingegnere capo, e gli pareva che questa fosse una via più sicura per avere un regolamento più coordinato. Se però crede il Consiglio che ciò possa menomare i suoi diritti recede da tale proposta e si associa a quella del consigliere Coletti.

DOLFIN (assessore) dichiara che la Giunta è agli ordini del Consiglio e non ha nulla in contrario alla proposta Maluta, Farebbe peraltro osservare che il regolamento è stato redatto da una Commissione consigliere, quindi non sa se vi sia l'opportunità di nominarne un'altra che lo riveda. Del resto anche interpretando l'opinione del Preside, ripete che la Giunta è a disposizione del Consiglio.

PRESIDE: Se i signori consiglieri ammettessero di aver letto il regolamento si potrebbe omettere ora la lettura degli articoli ed approvare il regolamento nel suo complesso, salvo però che nessun consigliere si opponga a tale proposta.

FCA crede che parecchi consiglieri si troveranno nel caso suo di non aver presa esatta cognizione degli articoli tutti del regolamento e di non potere quindi approvare il regolamento in blocco. Dice che si sentirebbe tranquillo se venisse oggi stabilito che nella prossima adunanza si intendesse approvato il regolamento salvo di discutere su quegli articoli nei quali i consiglieri avessero delle difficoltà da opporre. Propone quindi che oggi si faccia una lettura

del Regolamento, salvo poi di procedere alla discussione in un'altra adunanza.

TIVARONI gli pare che la proposta del consigliere Coletti risponda ad ogni esigenza della discussione, poichè ciascuno di noi dovrebbe aver preparato le osservazioni che crede di fare, e così si finirebbe col votare solo le varianti che venissero proposte. Il regolamento infatti è stato composto da persone tanto pratiche ed è fatto così bene che lo spostamento di qualche articolo a cui può dar luogo la discussione potrebbe portare più disarmonia che altro. Osserva invece che la proposta del cons. Fuà condurrebbe a una doppia discussione, ma che essendovi qualche consigliere che non ha letto il regolamento, crede sia inutile perdere più tempo in questa discussione e che si debba perciò adottare il sistema solito di discutere il regolamento articolo per articolo.

FUA risponde che non gli pareva di far perdere troppo tempo colla sua proposta.

PRESIDE osserva che il consigliere Tivaroni forse non ha capito bene la proposta del consigliere Fuà ritenendo che si dovesse leggere oggi il regolamento e discutere poi domani, mentre invece il consigliere Fuà proponeva che i Consiglieri lo leggessero a casa.

COLETTI essendo la proposta venuta da lui, dichiara che sul dissenso d'un solo, la ritira.

VANZETTI spiega come la differenza fra le due proposte non sia se non nel giorno della discussione, se debba farsi oggi o domani, e ritiene che si possa rimetterla a domani.

DOLFIN dichiara che non comprende la ragione per cui si debba differire da oggi a domani la discussione, quando sono già 4 giorni che il regolamento è a disposizione dei consiglieri e si deve quindi ritenere che abbiano avuto il tempo di leggerlo.

FUA perchè non si sapeva che si sarebbe derogato dal sistema solito.

DOLFIN replica che il regolamento era all'ordine del giorno e che da ciò si poteva dedurre che sarebbe stato discusso. Del resto la Giunta è pronta a leggerlo e a discuterlo articolo per articolo.

FUA dice che fa la proposta che questo numero dell'ordine del giorno sia rimesso a domani per la discussione.

PRESIDE fa osservare che l'assessore Dolfin domani potrebbe forse non essere presente alla seduta.

DOLFIN dichiara che se per altro il Consiglio desiderasse proprio di rimettere a domani la discussione del regolamento procurerà di intervenire all'adunanza.

COLETTI dispiacente di aver suscitato la questione crede che sia necessario di seguire il vecchio sistema, perchè anche domani un altro consigliere, che oggi non si trovi presente alla seduta, potrebbe dire che non ha ancora letto il regolamento.

PRESIDE propone allora che si segua il solito sistema ed invita l'assessore Dolfin a procedere alla lettura dei singoli articoli, ripetendo l'avvertenza, che s'intenderanno approvati gli articoli per i quali non sorga discussione.

L'assessore DOLFIN incomincia la lettura dei singoli articoli del regolamento seguente:

REGOLAMENTO EDILIZIO

PEL

COMUNE DI PADOVA

CAPO I.

Disposizioni Generali

ART. 1.

Spetta al Consiglio Comunale di deliberare a tenore di legge intorno ai piani di abbellimento della città nonchè intorno ad ogni progetto che abbia la scopo di aprire, allargare, allineare, modificare o chiudere vie, vicoli, piazze, spazi e passeggi pubblici.

ART. 2.

Chiunque intenda di eseguire un'opera edilizia che tocchi il suolo pubblico o sia visibile da luoghi pubblici, o modificare, sia con lavori murarii, sia con opere di decorazione o con semplice rinnovazione di tinte l'aspetto esterno di un edificio esistente, dovrà domandarne per iscritto autorizzazione all'Autorità Municipale, indicando il giorno in cui darebbe principio al lavoro, ed il tempo della presumibile sua durata ed aggiungendo tutte le altre indicazioni richieste dal presente Regolamento.

Parimenti dovrà essere domandata per iscritto autorizzazione all'autorità Municipale da chiunque intenda occupare o manomettere stabilmente o temporariamente aree pubbliche allo scopo di fabbrica e restauro oppure collocare all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico tende o padiglioni, lapidi, iscrizioni, standardi, insegne, cartelli o scritte commerciali.

ART. 3.

La domanda scritta dovrà essere presentata alla Autorità Municipale quindici giorni almeno prima dell'incominciamento dei lavori e dell'apposizione della tenda, o lapide, o iscrizione, o cartello ecc.

Sono eccettuati i casi di pericolo imminente, nei quali il proprietario o chi lo rappresenta deve immediatamente provvedere, fermo però l'obbligo di darne contemporaneamente avviso all'Autorità Municipale.

ART. 4.

Per le nuove opere da farsi in terreni o fabbricati compresi nel piano regolatore di massima, che fosse deliberato dal Consiglio Comunale per la città e suburbio, dovrà essere presentata la domanda almeno tre mesi prima dell'epoca in cui si intenderà di dare esecuzione alle opere stesse.

ART. 5.

Trascorsi 6 mesi dal giorno in cui sia stata ottenuta la licenza senza che l'opera sia stata iniziata, la domanda si riterrà come non avvenuta.

CAPO II.

Autorizzazione per la esecuzione delle opere

ART. 6.

Ogni domanda di licenza per l'esecuzione di opere contemplate all'art. 2 del presente regolamento, per la costruzione delle armature

necessarie a compierle, e per la conseguente occupazione d'area pubblica, deve essere firmata dal proprietario richiedente o da un suo rappresentante, e trattandosi di costruzioni dall'ingegnere o perito capo mastro noto ed idoneo che assume la direzione del lavoro e ne ha col proprietario la responsabilità a termini di legge.

ART. 7.

Dovranno unirsi alla domanda per nuove opere i disegni in doppio esemplare delle opere da eseguirsi, firmati dal proprietario richiedente o da chi lo rappresenta e dall'ingegnere o perito o capo mastro che assume la direzione del lavoro. — Tanto la domanda, quanto i disegni, dovranno essere in competente bollo.

Un esemplare dei disegni verrà restituito all'interessato col visto di approvazione, e dovrà essere costantemente tenuto sul luogo del lavoro ostensibile agli agenti Municipali.

Il richiedente dovrà poi attenersi alle modificazioni che l'autorità Municipale, sul voto della Commissione di Edilizia e di Ornato, avesse trovato opportuno di prescrivergli.

ART. 8.

I disegni saranno afflesti in scala metrica nel rapporto di 1 a 100 per l'insieme e di 1 a 20 nei dettagli salvi casi eccezionali.

Essi dovranno rappresentare per intero le fronti prospicienti la pubblica via o da questa visibili e dare il dettaglio delle sporgenze e decorazioni tutte.

In ogni disegno devono pure indicarsi con cifre numeriche le dimensioni dei muri frontali, le altezze dei singoli piani, e quelle complessive dal suolo al tetto ed al cornicione di esso.

Devono altresì indicarsi la larghezza della via o dello spazio da cui si accede all'edificio da costruire, gli allineamenti delle case contigue e le altezze delle medesime e dei singoli loro piani all'esterno, dichiarando se dette case appartengono allo stesso o ad altro proprietario, e fornendo tutti quei dati che valgono a far meglio conoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici dell'edificio colle proprietà confinanti.

Devesi pure indicare la tinta che si intende di dare ai muri dell'edificio, e quella delle case contigue.

ART. 9.

Trattandosi di rinnovazioni o restauri di un fabbricato, i tipi devono rappresentare distintamente il prospetto esistente dell'edificio

ed il nuovo che si intende di sostituirgli con tutti i dati richiesti dall' art. 7.

ART. 10.

Alle domande di licenza per apposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali dovranno pure unirsi in doppio esemplare i disegni relativi nei quali dovranno essere indicati i colori che si intendono adottare.

Dovrà essere comunicato all'Autorità Municipale anche il testo delle iscrizioni o scritte.

CAPO III.

Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori

ART. 11.

Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato od un muro, od eseguire altra opera qualunque che tocchi il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito costruito su quella linea ed in quei modi che saranno concordati coll'Autorità Municipali.

Prima dell'impianto dell'assito il costruttore dovrà addivenire in confronto del Municipio ad un atto di consegna dei marciapiedi e materiali di sistemazione stradale che verranno racchiusi dagli assiti, per farne poi la dovuta riconsegna dopo eseguito il ripristino a lavoro terminato.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno ed essere mantenute chiuse a stanga od a cate-naccio durante la sospensione dei lavori.

Nell'interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tale da comprometterne la solidità.

ART. 12.

Quando si tratti di opere di pochissima entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, si può esonerare il

proprietario, dalla costruzione dell'assito di cui sopra, limitandosi a imporre la collocazione di segnali che servano di sicuro avvertimento ai passanti.

Quando poi fosse per essere soverchio l'incaglio al pubblico passaggio, l'autorità Municipale non permetterà (salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta) che venga recinta con assito o in altro modo ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, e dà le disposizioni opportune per la pubblica sicurezza relativamente ai ponti di fabbrica, al deposito ed al maneggio dei materiali e a quant'altro reputi del caso.

ART. 13.

Prima di manomettere il suolo pubblico, sia per fare escavazioni, sia per piantare assiti o ponti di fabbrica, il proprietario deve darne avviso alle imprese delle pubbliche condutture ed uniformarsi alle istruzioni che dalle medesime venissero date, nell'intento di prevenire ogni guasto alle condutture stesse o alle loro diramazioni.

Accadendo che l'assito venisse a racchiudere lampade della pubblica illuminazione, piastre di indicazioni stradali, smaltitoi ed altri infissi di ragione o servizio Municipale, il proprietario deve farne cenno nella domanda di licenza.

ART. 14.

Gli assiti od altri ripari devono essere imbiancati con latte di calce agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi, che si deve accendere al cadere del giorno e mantenere accesa durante la notte per cura di chi fabbrica.

ART. 15.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non può essere costruito ad un'altezza minore di 3 metri misurati dal suolo alla parte inferiore dell'armatura del ponte, e deve avere il piano costituito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

ART. 16.

I ponti di servizio dovranno avere per forma, dimensione e collegamento delle loro parti tutti i requisiti necessari onde garan-

lire la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Pei ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Gli stanti (piante) saranno sempre composte di legni accoppiati.

Pei collegamenti dei legnami è proibito l'uso delle funi, dovendosi invece impiegare le fasciature di ferro inchiodate.

Gli intavolati delle impalcature saranno formati di tavole inchiodate sui travicelli coi giunti ben combacianti e protetti da altre tavole; ogni tavola sarà sostenuta da almeno tre travicelli.

Ogni impalcatura in esercizio ad altezza maggiore di m. 6 dal suolo dovrà avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di m. 2,50.

I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetto composto almeno di due correnti.

Non sarà lecito di collocare anche temporaneamente, sopra i ponti materiali di fabbrica in quantità tale da comprometterne la sicurezza.

Le fronti dei ponti verso strada saranno munite di stuoie e di graticci in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto sulla strada stessa.

L'Autorità Municipale potrà prescrivere inoltre tutte quelle opere che giudicherà necessarie a meglio garantire la sicurezza dei ponti di servizio.

ART. 17.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti degli edifici verso spazi pubblici, devono essere eseguite nel tempo indicato nella concessione. I lavori devono incominciare appena sieno stabiliti gli assiti di recinto, e continuare senza interruzione.

In ogni caso in cui sia forza interrompere la esecuzione delle opere, il proprietario, prima di togliere gli assiti, deve far eseguire quei lavori ritenuti necessari per evitare sconci o per garantire la solidità delle parti costruite nei riguardi della sicurezza pubblica. Nel caso di inadempimento di tale prescrizione del proprietario, l'Autorità Municipale provvede per l'esecuzione coattiva delle opere di cui sopra a termini di legge.

ART. 18.

Nel riformare le fronti si esterne che interne di un fabbricato, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo ed a diminuire possibilmente l'incomodo sia pei passanti sia per coloro che abitano nel fabbricato, o nei fabbricati contermini.

È quindi nella demolizione proibito di gettare al suolo travi o pietre pesanti o grossi pezzi di muraglia che per lo scuotimento del terreno o per altra ragione possano danneggiare i fabbricati

vicini. Questi dovranno essere opportunamente puntellati a cura di chi fabbrica ogni qualvolta l'esecuzione delle nuove opere potesse compromettere la loro stabilità.

Nei lavori di escavazione devono usarsi tutte quelle cautele che valgano ad impedire qualsiasi franamento.

ART. 19.

Gli apparecchi per il sollevamento di materiali, saranno sostenuti da armature indipendenti dal ponte di servizio. Quando questi apparecchi non siano di natura tale da impedire la libera discesa del carico, dovranno essere muniti di un freno che richieda l'intervento dell'uomo per essere mantenuto fuori d'azione.

I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali saranno muniti di convenienti ripari.

ART. 20.

Verso la pubblica via è vietato di gettare materiali di demolizione, ancorchè muniti, od altri oggetti quali che siano. Questi e quelli devono essere calati entro panieri o per appositi condotti, ovvero legati con corde e colle debite precauzioni.

Altre speciali cautele possono essere dall'Autorità imposte a seconda dei casi.

ART. 21.

Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e spazi pubblici adiacenti alla fabbrica siano sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami od altri oggetti attinenti alla costruzione.

Solo in caso di assoluta necessità può essere permesso dall'Autorità Municipale il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite.

ART. 22.

Chi ha fabbricato deve, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti, ecc. e restituire alla circo-

72
lazione il suolo pubblico rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombrato a tutta sua cura e spesa: sarà inoltre obbligato alla manutenzione delle parti ripristinate fino al loro definitivo consolidamento ed alla rifusione dei danni che avesse arrecati con operazioni di qualsiasi genere sul suolo pubblico o nel sottosuolo.

In caso di rifiuto o di ritardo al ripristino della superficie stradale, le occorrenti opere saranno eseguite dal Municipio a spese di chi ha fabbricato.

ART. 23

- Durante l'esecuzione di opere murarie i proprietari ed i costruttori dovranno assoggettarsi alla visita quotidiana dei lavori da parte dei rappresentanti dell'Autorità Governativa e Municipale prescritte dai Regolamenti.

CAPO IV.

Norme per la solidità dei fabbricati, cautele di sicurezza pubblica e prescrizioni igieniche.

ART. 24.

I fabbricati, devono erigersi o riformarsi in piena conformità alle migliori norme dell'arte e devono presentare in relazione alla rispettiva destinazione, sia per le fondazioni, sia per le grossezze dei muri, sia per le altre condizioni, e per il metodo di costruzione, tutti i requisiti necessari per la loro solidità e sicurezza.

ART. 25.

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio, un muro od una opera qualsiasi stabile o provvisoria minacci rovina, ne viene constatata la condizione a mezzo dell'Ufficio tecnico, il quale riferisce immediatamente in proposito all'Autorità Municipale, suggerendo i provvedimenti da prendersi.

478

L'Autorità Municipale fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione od alla demolizione, secondo i casi, degli edifici, muri od opere minaccianti rovina, ordinando lo sgombrò dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco a sensi degli Art. 133 e 167 (n. 5) della legge Comunale e Provinciale.

ART. 26.

I locali destinati a deposito di materie infiammabili devono essere costruiti a volta, od a voltine con travicelli di ferro, avere una apertura per cui penetri luce diretta, e chiudersi con serramenti foderati con lamiera metallica.

ART. 27.

Gli apparecchi di riscaldamento, a qualunque uso essi servano, ed i condotti del fumo e dell'aria calda, non possono immediatamente appoggiare su impalcature, nè addossarsi a travi od a pareti di legno, ma devono sempre essere convenientemente isolati. I tubi del fumo non incassati nel muro, in quella parte che attraversa il solaio e le soffitte, devono essere difesi da una controcanna che ricinga la canna in ogni sua parte, in modo che siavi uno spazio vuoto non minore di cent. 3 tra la canna e la controcanna.

ART. 28.

Non è lecito applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la pubblica via, canne di camino, di stufa, di forno e simili.

Le canne dei camini e delle stufe ecc., devono possibilmente avere gli angoli interni smussati e le pareti bene intonacate in modo da render agevole il ripulirle dalla fuligine. I fumajuoli dovranno essere rappresentati sui tipi da approvarsi; dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

ART. 29.

I camini per caldaje a vapore o altri usi industriali non devono essere collocati contiguamente alla pubblica via; saranno di tale

altezza da superare almeno di m. 3.50 il culmine dei tetti delle abitazioni circostanti e dovranno essere muniti di parafulmini.

Il vapore proveniente dai motori o da altri apparecchi a vapore, ed i gaz provenienti dalle motrici a gaz, devono scaricarsi a mezzo del camino del fumo o altrimenti a mezzo di appositi tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati contigui.

ART. 30.

Chiunque voglia introdurre in luoghi di sua proprietà o tenuti a godimento, il gaz illuminante, ovvero eseguire rilevanti variazioni nella persistente condotta di esso, deve darne preventivo avviso all'Autorità Municipale che potrà imporre quelle prescrizioni che reputasse del caso.

ART. 31.

È obbligo di chi intende erigere o ricostruire una casa di abitazione di provvedere ad una efficace ventilazione ed illuminazione dei locali costituenti il fabbricato.

ART. 32.

Negli edifici a più corpi di fabbrica l'area libera dei cortili interni sarà almeno uguale alla quarta parte della superficie dei muri circostanti. Pei semplici pozzi di luce saranno tollerate dimensioni minori purchè non inferiori a m. 4 di lato.

ART. 33.

È obbligo dei proprietari di adottare provvedimenti valevoli ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Il suolo dei cortili deve essere inclinato in modo da assicurare il pronto scolo delle acque.

ART. 33.

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve essere provveduto di un conveniente numero di latrine collocate in modo da ricevere luce ed aria diretta.

Non è permessa la costruzione di latrine sporgenti dai muri visibili dalla pubblica via.

ART. 35.

Riguardo all'apertura ed alla conservazione dei pozzi d'acqua potabile, come riguardo alla costruzione di pozzi neri, acquai, lavatoi, condotti di scarico, e mondezzai, chiunque sarà tenuto a conformarsi alle norme stabilite dal regolamento Municipale di igiene.

Parimenti è obbligatoria pel proprietario di edifici nuovi o restaurati l'osservanza delle disposizioni di detto regolamento che si riferiscono alla visita sanitaria dei fabbricati.

CAPO V.

Altezza delle case-opere esteriori ai fabbricati

ART. 36.

Qualunque fabbricato da erigersi o ricostruirsi dovrà avere l'altezza proporzionata alla spaziosità della Piazza o alla larghezza della strada in cui si trova. Tale altezza, salvi casi speciali, sarà determinata a norma delle prescrizioni seguenti:

a) Nelle strade larghe m. 3,50 o meno l'altezza della casa non dovrà eccedere il triplo della larghezza della strada.

b) Nelle strade larghe più di m. 3,50 e fino ai m. 7,00 inclusivamente l'altezza della fabbrica non sarà maggiore dei m. 14,00.

c) Nelle strade larghe più di m. 7. e sino a m. 10 inclusivamente l'altezza della fabbrica non sarà maggiore di m. 17.

d) Nelle strade larghe più di m. 10 e nelle piazze l'altezza della fabbrica non sarà maggiore di m. 21.

Quando una via non sia uniformemente larga si considererà per l'applicazione del presente articolo la media delle diverse larghezze nel tratto corrispondente alla fronte del fabbricato da erigersi o da ricostruirsi.

ART. 37.

Una fabbrica situata in un crocicchio e che presenti due o più fronti sopra strade di larghezza disuguale potrà essere elevata all'altezza corrispondente alla strada di larghezza maggiore.

ART. 38.

Se, a norma del piano regolatore, la larghezza della via in cui deve erigersi o ricostruirsi una fabbrica deve essere cambiata, si considererà per l'applicazione dell'art. 36 la larghezza assegnata alla strada nel piano regolatore.

ART. 39.

Quando fra le case e le strade esistono cortili o giardini aperti o separati dalle strade soltanto da cancellate o muri elevati non oltre m. 3 dal suolo, è in facoltà dei proprietari di tener conto della profondità del cortile o giardino per determinare l'altezza delle loro fabbriche a norma degli art. precedenti.

Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovrà mantenere la facciata parallela alla detta linea ed eseguire, previo accordo coi confinanti, tutte quelle opere di sicurezza e di decoro sui muri di confine laterali allo spazio lasciato libero che saranno richieste dall'Autorità Municipale, sentita la Commissione di Edilizia e di Ornato.

ART. 40.

L'altezza libera del piano terreno abitabile di una casa da costruirsi non potrà essere minore di m. 4, l'altezza minima degli altri piani è fissata in m. 3, per l'ultimo piano sarà peraltro tollerata l'altezza di m. 2,50. L'altezza media delle soffitte abitabili non sarà minore, tra il suolo e il soffitto, di m. 2,00.

ART. 41.

L'altezza libera dei portici nei nuovi fabbricati non potrà essere minore di m. 5,00.

La larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all'altezza ed in ogni caso non mai minore di m. 3,00.

A seconda della importanza delle strade e piazze e delle condizioni degli edifici vicini, il Municipio potrà prescrivere tanto per l'altezza che per la larghezza un limite minimo superiore agli anzidetti.

I portici a solajo dovranno essere a cura e spesa del proprietario soffittati.

ART. 42.

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico dovrà essere costruito in pietra od in altra materia ritenuta idonea dall'Autorità Municipale.

I guasti ai pavimenti dei portici dovranno dai proprietari ripararsi con ricostruzione integrale o con rappezzi a seconda dei casi e sempre a norma delle prescrizioni che verranno date dall'Autorità Municipale.

ART. 43.

Le livellette da osservarsi nella formazione dei pavimenti dei portici saranno determinate sul luogo dall'ufficio tecnico municipale.

ART. 44.

Le finestre pei sotterranei devono essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra od in metallo.

Quando fosse constatata l'assoluta impossibilità di aprire dette finestre nei muri dei fabbricati e la necessità di praticarle sul piano del marciapiedi saranno munite di lastre di pietra o di ghisa con trafori circolari del diametro massimo di cent. 4, o di cristallo d'uno spessore conveniente.

Sono assolutamente inibite le ferriate costituite da semplici bastoni.

ART. 45.

I poggiuoli che si costruissero sulle facciate delle case all'altezza dei piani superiori, non potranno avere uno sporto maggiore di m. 1.20.

ART. 46.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere, per l'altezza di m. 2.20 dal suolo pubblico, non devono sporgere più di cent. 6 dallo zoccolo del fabbricato.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati e tanto meno con gradini d'accesso alle porte dei fabbricati stessi.

Qualora si tratti di edifici monumentali situati in piazze o vie ampie, possono essere accordate speciali concessioni dall'Autorità Municipale, tanto rispetto agli sporti, quanto riguardo all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 47.

Verso la pubblica via, i contorni delle luci di portè, botteghe, finestre, comprese anche quelle di cantina, e così le cornici ai vari piani, dovranno essere costrutti solidamente e, di regola, in pietra da taglio o cemento, escluse in ogni caso le sagomature in gesso e malta ordinaria.

ART. 48.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende, ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interromperle o nasconderne la vista.

ART. 49.

Le semplici scritte sul muro sono vietate.

ART. 50.

Non potranno collocarsi sulla fronte delle case braccia di lanterne o di insegne che si protendano sulla pubblica via, ad altezza inferiore di m. 2.80.

ART. 51.

Tutte le imposte ed ante di porte e botteghe fatte nuove o restaurate dovranno aprirsi all'interno. Sono proibiti i serramenti di bottega costituiti da assi trasportabili. Le finestre con soglia alta dal suolo meno di metri 2.50 non potranno nelle nuove costruzioni o nei restauri essere munite di inferriate sporgenti, nè di ante o persiane apprensive all'infuori se non a libro. Le imposte delle finestre dei piani superiori non potranno essere permesse a volata se non costruite a griglia e munite di solida ferramenta di ritegno. Alle finestre delle cantine non potranno essere applicate imposte di legno.

ART. 52.

Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli a pietra vista devono, nella parte visibile dalla pubblica via, essere intonacati entro il termine di sei mesi dalla loro costruzione.

ART. 53.

Le gronde, delle quali tutte le fabbriche dovranno essere munite, saranno di ampiezza sufficiente per raccogliere le acque piovane, le quali mediante tubi discendenti di metallo dovranno sfogare nella galleria della strada. Quando poi la via o lo spazio pubblico manchi di galleria, è tollerato lo scarico delle piovane a raso suolo, sottopassando, ove ciò sia possibile, al marciapiede. Sotto lo scarico a raso suolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno 0.30 p. 0.40.

I tubi discendenti possono essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore peraltro, per un'altezza non minore di m. 3.60 misurata dal suolo, deve essere sempre incassata nel muro. I tubi incassati dovranno essere di ghisa.

Art. 54.

Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione, e questa deve compiersi entro il termine strettamente necessario.

Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad un'altezza non minore di m. 3.60 dal suolo e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dal marciapiede.

Art. 55.

Dovrà convenientemente esser provveduto anche alla raccolta delle acque piovane che cadono o pervengano nei cortili ed al loro sfogo in speciali condotti nelle gallerie della strada, nel qual caso dovrà provvedersi nell'interno della proprietà ai pozzetti di deposito.

Art. 56.

Le fronti esterne degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, spettino esse ad uno o più proprietari, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

Art. 57.

Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati, si dovrà chiedere assenso all'autorità Municipale.

Il bianco schietto è vietato.

Nella Residenza Municipale saranno visibili i campioni delle tinte ammesse.

Art. 58.

Eseguendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno stabile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta sia posta in armonia la parte nuova con la vecchia.

Se lo stabile fosse di proprietà divisa e che uno dei proprietari eseguisse qualche ristauo o modificazione all'esterno, egli dovrà a sua cura e spese armonizzare tutta la facciata dello stabile rinnovandone, se occorra, per intero gli intonachi o la tinta, nè gli altri proprietari vi si potranno opporre.

ART. 59.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri delle medesime, esposte alla pubblica vista, dipinture figurative ed ornamentali di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti senza averne presentati i disegni alla Giunta Municipale. Così pure non si possono togliere dalle fronti delle case dipinture od altre decorazioni senza il permesso dell'Autorità Municipale.

ART. 60.

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in istato di lodevole conservazione, non solo per quel che riguarda la sicurezza e la igiene, ma anche, nelle parti esposte alla pubblica vista, per ciò che concerne il decoro e la pulitezza.

Qualora l'esterno di una casa abbisogni di rinnovazione d'intonaco o di tinta, sarà diffidato il proprietario a provvedervi. Se egli non vi si prestasse, il Municipio farà eseguire il lavoro d'Ufficio a tutto carico del proprietario stesso.

ART. 61.

La costruzione, la ricostruzione e manutenzione dei selciati e dei marciapiedi, esclusi quelli dei portici e le traverse private, spetta unicamente al Municipio.

Nessuno potrà quindi permettersi di manomettere, sia pure per rinnovarli, i marciapiedi ed i selciati dinanzi il proprio fabbricato o di costruire a nuovo marciapiedi ove non esistessero, senza aver riportato regolare autorizzazione dall'Autorità Municipale che dovrà prescrivere le norme da osservarsi nell'esecuzione dell'opera.

CAPO VI.

Servitù speciali di ordine pubblico e prescrizioni edilizie varie.

ART. 62.

All'Autorità Municipale è riservata per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare, alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie :

- a) le mensole, i ganci, i tubi, ecc. per la pubblica illuminazione a gaz ;
- b) i ganci ed i sostegni pei fili conduttori elettrici ;
- c) le nicchie e le lastre pei pubblici pisciatoi ;
- d) i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli ;
- e) i quadri per gli avvisi ufficiali.

ART. 63.

I numeri civici collocati su ogni singolo fabbricato a cura dell'Autorità Municipale devono dal proprietario del medesimo essere costantemente mantenuti in posto. Ogni qualvolta il numero venga tolto o guastato, l'Autorità Municipale lo farà rimettere a spese del proprietario.

Gli indicatori delle vie sono apposti a spese civiche nei luoghi stabiliti dall'Autorità Municipale e il proprietario della casa non può sottrarli alla pubblica vista.

ART. 64.

Quando per restauri di un edificio vengano tolti, o cancellati il numero civico o qualche indicazione stradale il proprietario dovrà durante il lavoro farli dipingere sull'assito esterno dello steccato e terminata l'opera farli ricollocare nel primitivo posto e nella egual forma.

Se fosse necessario di coprire con insegne o cartelli o scritte commerciali un numero civico, esso dovrà essere riportato sull'insegna o cartello o scritta.

ART. 65.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso il proprietario deve notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

ART. 66.

Quando venga costruito un nuovo fabbricato, od un fabbricato segnato con un solo numero venga distinto in due o più riparti con separati ingressi è dovere del proprietario di darne immediata notizia all'Autorità Municipale e di attenersi alle prescrizioni che verranno da essa impartite riguardo all'assegnazione dei numeri, assumendo la spesa occorrente per l'acquisto delle piastrelle e loro applicazione

ART. 67.

Quando uno o più proprietari intendessero d'iniziare od aprire una via privata dovranno presentare al Comune il relativo progetto ed ottenerne l'approvazione senza che questa costituisca nessun impegno dell'Autorità Municipale per rendere poi pubblica la nuova via.

L'Autorità Municipale non approverà l'apertura di strade private se le medesime non avranno la larghezza di almeno sette metri e non saranno pavimentate e provviste di scolo sotterraneo per le acque, e se per le case che dovessero sorgere lungo le medesime, non verrà assunto formale impegno per l'osservanza di tutte le disposizioni di questo regolamento, precisamente come se le case stesse prospettassero una via pubblica.

ART. 68.

I cortili e le vie private comunicanti colle vie e piazze pubbliche per l'apertura dei quali non si abbia chiesto lo speciale permesso dell'Autorità comunale di cui all'articolo precedente, dovranno essere chiusi con muro o cancello da eseguirsi sopra disegno approvato.

Occorrendo di lasciare nel muro o nel cancello di chiusura qualche apertura di accesso, questa dovrà essere munita di serrame da conservarsi in modo atto ad impedire il pubblico transito.

ART. 69.

Per quelle vie che potessero venire aperte da privati, previa autorizzazione, in piena conformità al Piano Regolatore che fosse approvato dal Consiglio Comunale, i proprietari provvederanno alla manutenzione ed illuminazione sino all'epoca in cui saranno ricevute in consegna del Comune.

CAPO VII.

Commissione di Edilizia e d' Ornato.

ART. 70.

È istituita presso il Municipio di Padova una Commissione di Edilizia e di Ornato a funzioni gratuite, composta:

Dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato ai pubblici lavori, presidente.

Di sei commissari eletti dal Consiglio Comunale, tre dei quali scelti fra i Consiglieri Comunali e tre fra gli Ingegneri Civili, Architetti ed artisti (pittori o scultori) della Città.

Fungerà da Segretario della Commissione ed avrà voto consultivo nel suo seno l'Ingegnere Capo Municipale.

ART. 71.

L'elezione a membro della Commissione è valevole per tre anni, ma due dei commissari escono di carica ogni anno; nei primi due anni per estrazione a sorte, indi per anzianità. L'estrazione a sorte si farà prima della sessione ordinaria d'autunno dal Consiglio Comunale, sorteggiando separatamente uno dei tre membri consiglieri ed uno dei tre non appartenenti al Consiglio. I commissari usciti di carica potranno sempre essere rieletti. Il membro consigliere che cessasse di appartenere al Consiglio cesserà pur anco dalle funzioni di Commissario; similmente cesserà dalle sue funzioni il membro ingegnere civile, architetto od artista che venisse eletto a Consigliere Comunale.

ART. 72.

Le attribuzioni della Commissione consistono :

a) Nel dar parere sui piani generali di sistemazione della città e del suburbio.

b) Nel dar parere su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di demolizioni, di ricostruzioni e di riattamenti riguardanti lavori di iniziativa comunale e di interesse pubblico, o lavori che devono per il presente Regolamento essere assoggettati all'approvazione municipale.

c) Nell'invigilare a che nella esecuzione dei detti lavori, sieno essi condotti dal Comune o da privati, le disposizioni del presente Regolamento vengano rigorosamente osservate, riferendo alla Giunta nei casi di contravvenzione.

d) Nel dar parere sulla opportunità da parte dell'Autorità Municipale di pronunciarsi favorevolmente o negativamente alle domande che le venissero rivolte per apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali.

e) Nel richiamare l'attenzione della Giunta su quei provvedimenti edilizi, che alla Commissione sembrassero indispensabili ed urgenti, ed in generale nel tutelare in ogni miglior modo, per quanto riguarda l'Edilizia e l'Ornato, la convenienza, l'igiene ed il decoro della Città e del suburbio.

ART. 73.

La Commissione si riunisce nella Residenza Municipale ordinariamente due volte al mese e potrà essere straordinariamente convocata ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno. In mancanza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal Membro più anziano fra i presenti. Le deliberazioni saranno valide se prese in concorso di almeno quattro membri. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 74.

Quando i progetti sottoposti al giudizio della Commissione riguardino opere di qualche importanza, la Commissione potrà dare, per ciascun progetto incarico ad uno dei suoi membri di esaminarlo e di riferire nella prossima adunanza, presentando un rapporto scritto nel quale sarà formulato il voto da porsi in discussione.

ART. 75.

Il Presidente sarà autorizzato a prendere provvedimenti d'urgenza nei casi che essi fossero da speciali circostanze richiesti, salvo a riferirne nella prima seduta della Commissione.

ART. 76.

Dovendo la Commissione deliberare sopra progetti di cui fosse autore uno dei suoi membri, questi si asterrà non soltanto dal prendere parte alla votazione, ma pur anco dall'intervenire all'adunanza.

ART. 77.

La Commissione dovrà apporre ai disegni approvati ed alle domande favorevolmente accolte il suo timbro e la firma di uno dei suoi membri. Le sue deliberazioni dovranno sempre essere iscritte nei verbali di seduta.

La Commissione potrà col suo voto proporre ai progetti quelle modificazioni che ravvisasse opportune, indicando se essa lo fa solamente a titolo di raccomandazione o se ha approvato il progetto sotto condizione che le modificazioni indicate vengano assolutamente introdotte.

ART. 78.

Le deliberazioni della Commissione sono puramente consultive e non divengono esecutorie se non mediante approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale, giusta le rispettive attribuzioni.

ART. 79.

L'Ingegnere Capo Municipale, gli impiegati dell'ufficio Tecnico ed in generale tutti gli impiegati del Comune saranno obbligati a prestare la loro opera alla Commissione senza diritto a particolari compensi.

CAPO VIII.*Sorveglianza e penalità***ART. 80.**

Le località nelle quali si eseguono opere edilizie, devono essere accessibili ai Membri della Commissione di edilizia e di ornato, alle Autorità ed agli agenti Municipali oltre che per le visite di cui all'art. 23 del presente Regolamento, qualunque volta essi si presentino per ispezionare i lavori. Il proprietario od il costruttore dovrà esibire, se richiesto, i tipi e le ordinazioni scritte dell'Ingegnere o del Capomastro.

ART. 81.

Quando gli agenti Municipali rilevano infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento constatano la contravvenzione e ne fanno immediato rapporto all'Autorità Municipale che, salvo i casi d'urgenza in cui sia applicabile, l'art. 133 della legge Comunale e Provinciale, prescrive mediante diffida all'interessato il termine entro il quale deve prestarsi all'osservanza delle disposizioni violate.

La diffida viene intimata all'interessato nel luogo dell'ordinario suo domicilio apparente dai registri anagrafici. In caso di irriperibilità si affige all'albo Municipale.

ART. 82.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punibili con una ammenda da L. 2.— a L. 50.

ART. 83.

Qualora entro il termine fissato non si ottemperi alla diffida, l'Autorità Municipale procede a sensi degli art. 175 - 176 - 177 - 178 della legge Comunale e Provinciale e può nel tempo stesso provvedere d'ufficio a carico dell'interessato, senza pregiudizio delle pena-

lità comminate dal presente regolamento e dal Codice Penale in cui esso fosse incorso per la commessa contravvenzione.

CAPO IX.

Disposizioni per l'applicazione del presente Regolamento e disposizioni transitorie.

ART. 84.

L'osservanza di ogni disposizione del presente Regolamento è obbligatoria per i proprietari delle case situate nell'interno della città, nei sobborghi di Borgo Magno, Bassanello, Ponte di Brenta e in quelle altre zone che dovessero far parte del Piano Regolatore da approvarsi dal Consiglio Comunale.

Tutti i proprietari che intendessero edificare o ricostruire alla pubblica vista in qualsiasi altra parte del Comune esterno sono peraltro tenuti di farne domanda a tenore dell'art. 5 e 6 del presente regolamento all'autorità Municipale che rilascerà il regolare permesso dopo avere esaminati i disegni e indicate le norme da osservarsi dal costruttore.

ART. 85.

Il presente Regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione.

ART. 86.

Col giorno dell'attivazione del presente regolamento restano abrogati tutti i regolamenti anteriori, avvisi o manifesti in quelle parti che contengano disposizioni contrarie al medesimo.

ART. 87.

Il Consiglio Comunale potrà fissare un termine entro il quale tutti i proprietari di fabbricati compresi nei limiti indicati dall'art. 84 devano uniformare le loro case alle disposizioni degli art. 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

I primi tre articoli risultano approvati senza osservazione alcuna.

All'art. 4.

FIORIOLO osserva che imponendo un obbligo con questo articolo ai proprietari di quei terreni che sono sulla linea del piano regolatore è giusto che i medesimi sieno avvertiti che si trovano in tali condizioni. Domanda quindi che si dia la massima pubblicità al piano regolatore.

DOLFIN (assessore) risponde al consigliere Fiorioli che la Giunta sarebbe del suo avviso se a Padova si avesse un piano regolatore ma che questo non esiste. Sono stati fatti anni sono degli studi per un piano generale, ma il Consiglio non ha approvato questi studi se non per la sola arteria da Codalunga al Prato, ed anche questa deliberazione non fu poi presentata all'autorità superiore, per cui non fu mai resa esecutoria. Soggiunge poi che una delle prime cure della Commissione di edilizia e di ornato recentemente istituita, è quella di nominare una sotto-commissione che, rivedendo gli studi fatti per lo passato, abbia a presentare un piano regolatore completo. Confida che la Giunta futura potrà sottoporre codesto piano all'approvazione del Consiglio. Fa notare a questo proposito che nell'articolo in discussione si sono usate le parole: « piano regolatore che fosse deliberato dal Consiglio ».

FIORIOLO soddisfatto della dichiarazioni avute dall'egregio assessore, lo prega di tener conto di una raccomandazione. Siccome taluno potrebbe aver bisogno di eseguire un determinato lavoro anche radicale, in un termine minore di tre mesi, così crederebbe che si dovesse lasciare una maggiore libertà e che si potesse aggiungere che la Giunta si riserva, in determinati casi, per circostanze speciali di accogliere domande anche se prodotte in un termine più vicino alla esecuzione dell'opera.

DOLFIN (assessore) osserva che finchè il piano regolatore non sia pubblicato tutti corrono la sorte comune. Quando saranno sottoposte alla Commissione di edilizia e di ornato domande per nuove fabbriche, la Commissione vedrà se queste cadano nella zona che può essere contemplata dal piano regolatore in corso di studio e delibererà caso per caso nel termine di tempo strettamente necessario.

FIORIOLO comprende che solo quando il piano regolatore sarà fatto, comincerà ad aver vigore questo articolo, ma desidererebbe che fin d'ora fosse data facoltà alla Giunta di abbreviare i termini in esso fissati.

DOLFIN (assessore) fa notare che nell'art. 4 è detto solamente che la domanda dovrà essere presentata tre mesi prima dell'epoca in cui s'intendesse dare esecuzione ai lavori e che ciò non toglie che la licenza possa essere data subito in quei casi che non presentano difficoltà. Il termine di tre mesi è stato prescritto, perchè alle volte una domanda per costruzioni in terreni contemplati dal piano regolatore potrebbe portare la necessità di fare degli studi di qualche importanza prima di pronunciarsi su di essa.

FIORIOLO avuto tale schiarimento si dichiara soddisfatto e prega che se ne prenda atto nel verbale. Così vengono approvati gli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 7.

CAVALLETTO domanda uno schiarimento per togliere il pe-

ricolo che si assuma alla direzione del lavoro un capo mastro non noto, e vorrebbe perciò che si dicesse: *e dall'ingegnere, o perito, o dal capo mastro noto e idoneo* come è detto all'art. 6, perchè altrimenti si può prendere un muratore qualunque a dirigere un lavoro e possono accadere disgrazie.

DOLFIN (assessore) accetta l'emendamento.

Così resta con tale modificazione approvato l'art. 7.

Articolo 8.

FIORIOLO fa osservare che dato che la casa confinante con quella che si vuol ricostruire appartenga ad un altro proprietario bisogna che per prendere la precisa altezza della casa contigua chi imprende l'opera nuova, si metta d'accordo col proprietario della casa adiacente. E siccome può avvenire che questi si opponga a che siano prese le misure occorrenti, così vorrebbe si ricordasse l'obbligo ai proprietari delle case adiacenti di permettere che si proceda alla misurazione necessaria.

DOLFIN (assessore): Gli pare che sia sottinteso questo obbligo. Del resto la misurazione dell'altezza di una casa può farsi nella maggior parte dei casi anche senza il permesso del proprietario non essendovi bisogno di penetrare nella casa stessa.

FIORIOLO potrebbe esserci bisogno di appoggiare scale, di salir sui tetti. Desidererebbe ad ogni modo fosse agevolata la via ai costruttori delle nuove opere e teme che i proprietari delle case adiacenti a quella da ricostruirsi trovino gravoso l'obbligo di lasciar prendere le misure richieste e vi si prestino malvolentieri o vi si rifiutino se il regolamento non è esplicito.

DOLFIN (assessore): Gli pare che non sia poi questo di cui si tratta un obbligo molto pesante. Quando un regolamento obbliga il costruttore a presentare le misure della casa vicina, è naturale che il proprietario confinante debba prestarsi, se pure le misurazioni non si potessero eseguire senza il di lui intervento.

FIORIOLO prega che si aggiungano due parole e che si dica, dopo confinanti « i cui proprietari saranno obbligati a permetterè che si prendano le necessarie misure ».

DOLFIN non crederebbe proprio necessaria la aggiunta proposta.

PRESIDE fa notare che una persona dell'arte misura una casa anche senza salire sul tetto; dunque se si troverà un proprietario scortese si potrà prendere egualmente le misure della sua casa.

Gli art. 8 e 9 vengono approvati quindi senza variazioni.

Articolo 10.

CAVALLETTO dice che intende di ripetere una raccomandazione già fatta altre volte. Ricorda che in Padova vi sono antichi tipi di architettura vecchia, che si vanno perdendo e vorrebbe che la Giunta, col mezzo dell'Ufficio Tecnico, facesse una raccolta di questi vecchi tipi. Accenna, per esempio, ad alcune case e ad un cortile sull'angolo di Piazza del Duomo e a logge antiche in via Sòncin che meriterebbero di essere disegnate, e almeno nel tipo conservate, come memorie dell'antica architettura. La medesima raccomandazione poi ripete relativamente alla Reggia Carrarese.

DOLFIN (assessore) dichiara che la Giunta terrà conto della raccomandazione del cons. Cavalletto, e gli piace anche ricordare che per una lodevole iniziativa del Consiglio Direttivo della scuola degli

artigiani si è già incominciata la riproduzione dei tipi più notevoli di vecchie facciate padovane.

Vengono quindi approvati gli art. 10, 11, 12, 13 e 14.

Articolo 15.

FUA domanda come si farebbe se dovessè eseguirsi il lavoro ad un'altezza minore di tre metri.

DOLFIN (assessore) osserva che generalmente non si costruiscono ponti per lavorare ad altezze inferiori ai m. 3; ad ogni modo all'art. 12 è detto che l'autorità municipale, quando non sia permesso l'assito, darà le norme che riterrà opportune caso per caso.

Vengono quindi approvati gli art. 15, 16 e 17.

Articolo 18.

CAVALLETTO vorrebbe che qualora nei lavori di escavazione si rinvenissero ruderi di antichità, ne fosse avvisata l'autorità municipale.

DOLFIN (assessore) assicura il cons. Cavalletto che sarà tenuto conto del desiderio da lui espresso.

PRESIDE dichiara che a questo articolo verrà aggiunto un capoverso, se il Consiglio crede, dalla Giunta nel senso espresso dall'on. Cavalletto.

E il Consiglio prendendo atto di tale dichiarazione della Giunta approva l'articolo 18. Restano poi approvati senza osservazioni gli art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, e 34.

Articolo 35.

CAVALLETTO vede dimenticata, in questo regolamento, ogni prescrizione relativa al modo d'introduzione e di scarico dell'acqua potabile. Ricorda di aver mandato al Municipio due memorie di un medico romano, il quale fa avvertire come per difetto dei canali conduttori interni e specialmente dei tubi di scarico avvenga che si inquinino l'acqua dei depositi, che poi viene distribuita per la casa, e prova che da ciò origina in molti luoghi la tifoidea. Soggiunge che questo medico indica anche quali sistemi si debbono adoperare per i tubi di scarico, e che egli ha mandato queste due memorie al Comune e di più un avviso del Municipio di Roma che prescrive alcune norme per la introduzione dell'acqua potabile. Non vedendone fatto cenno in questo regolamento, richiama su di ciò l'attenzione della Giunta, perchè gli pare sia un argomento non trascurabile.

DOLFIN (assessore): Gli pare che le osservazioni giustissime del cons. Cavalletto abbiano speciale attinenza alla igiene, e che cadano sotto la contemplazione dell'art. 35, il quale art. richiama le norme del Regolamento d'Igiene. Nota che la Commissione che ha redatto il Regolamento di Edilizia, non poteva invadere il campo dell'igiene; se lo avesse fatto avrebbe dovuto occuparsi non soltanto dei condotti di scarico, ma di molte altre questioni gravissime, per esempio, della fognatura. Quando il Regolamento d'Igiene per il Comune di Padova, che è pur esso insufficiente, sarà riveduto, troveranno posto tutte le osservazioni e raccomandazioni del cons. Cavalletto.

CAVALLETTO fa osservare che adesso si sta distribuendo la acqua potabile e che se non si istruisce la cittadinanza sul modo di applicare i tubi d'introduzione e di scarico vi è il pericolo che l'acqua venga inquinata.

L'argomento gli pare adunque di attualità e non sa se le me-

morie da lui inviate sieno a cognizione dell'attuale Giunta; che se fossero andate perdute dichiara che sarà sua cura di richiamarle da Roma.

DOLFIN (assessore) assicura l'on. Cavalletto che la Giunta ricorderà le sue raccomandazioni riguardanti la introduzione dell'acqua potabile e che se sarà il caso provvederà con speciali avvisi ai cittadini.

Vengono quindi approvati gli art. 35, 36, 37 e 38.

Articolo 39.

ROMANIN-JACUR dice di dover parlare sopra un articolo già letto. Osserva che questo regolamento è intestato: *Regolamento pel Comune di Padova*, e che il Comune di Padova si compone della città e dell'esterno. Trova pertanto che vi sono prescrizioni sulla altezza dei fabbricati, le quali se hanno una ragione di essere per la città non gli sembrano giustificabili per la campagna. Vorrebbe quindi che venisse chiarito che si intendono tali disposizioni applicabili solo per la città, perchè sta bene che si debba fare un regolamento, ma osserva che si deve anche rispettare la libertà dei cittadini. Accenna, per esempio, ad una disposizione di questo regolamento per la quale uno che voglia introdurre il gaz nella propria casa, non può farlo se non previo un permesso. Crede che nella pratica s'incontreranno delle difficoltà per fare osservare tali prescrizioni, e lo prova il fatto che vi sono, per esempio, certe persone che non permettono nemmeno che si visiti l'appartamento in cui abitano se non in quelle date ore. Su questi punti dice che richiama l'attenzione della Giunta.

DOLFIN (assessore) risponde che all'art. 84 del capo IX.º, il quale contiene le disposizioni per l'applicazione del regolamento, è accennato che le prescrizioni del regolamento stesso non son applicabili se non per le case situate nell'interno della città, nei sobborghi di Borgo Magno, Bassanello e Ponte di Brenta, mentre è pure indicato a quali disposizioni debbano sottostare i proprietari che intendano fabbricare in qualsiasi altra parte del Comune esterno.

ROMANIN-JACUR ritiene però che nulla vieti che si possa specificatamente esprimere che alcune disposizioni sono applicabili ai fabbricati in città.

DOLFIN (assessore) replica facendo osservare che un articolo si completa coll'altro. Seguendo le idee del cons. Romanin-Jacur bisognerebbe che la limitazione da lui desiderata venisse introdotta in quasi tutti gli articoli.

PRESIDE dichiara che se il cons. Romanin-Jacur non fa proposte l'art. 39 s'intenderà approvato.

Articolo 40.

FIORIOLI desidera sapere se non fosse opportuno di stabilire la altezza minima di m. 2,50 anche per gli ammezzati.

DOLFIN trova giusta la mozione del consigliere Fiorioli e propone anzi di modificare l'articolo nel senso da lui desiderato con la aggiunta delle parole: « e per gli ammezzati » dopo di quelle « ultimo piano. »

FUA' domanda se non si trovi eccessiva l'altezza di 4 m. pel piano terreno, perchè crede che in Padova vi sieno pochi pianterreni che arrivano a m. 4 di altezza.

DOLFIN (assessore) risponde che questo limite come gli altri,

è stato fissato dalla Commissione di edilizia ed ornato in base ai criteri che devono regolare l'altezza dei piani in una buona fabbrica.

FUA' dichiara che non ha l'intendimento di fare delle proposte e che ha domandato la parola per far rilevare che i piani terreni dei fabbricati anche di altre città non hanno tale altezza. Aggiunge poi che non si può fare di Padova una capitale perchè Padova non diverrà mai una bella città. Conclude col dire che gli pare che si possa concedere una riduzione nell'altezza prescritta per tali piani portandola a m. 3,50.

TURAZZA dice che i pianterreni della maggiore parte delle case di Padova hanno un'altezza maggiore di 4 metri, perchè le porte d'ingresso essendo larghe metri 1,40, l'altezza delle medesime è più di 3 metri, per cui si deduce che la maggior parte delle case, a Padova hanno il piano terreno dell'altezza di 4 m.

CAVALLETTO cita l'esempio della casupola che egli abita e che ha il piano terreno dell'altezza di 5 m. e dice che se fosse più bassa sarebbe meno salubre, quantunque non sia molto salubre neanche com'è attualmente.

DOLFIN, senza aggiungere molte parole, crede che basterà a persuadere il cons. Fua' l'assicurazione che può dargli che il limite di 4 metri d'altezza per i pianterreni è la misura generalmente adottata nei regolamenti edilizii di altre città anche meno importanti di Padova.

L'art. 40 rimane quindi approvato con l'aggiunta di cui sopra, proposta dall'assessore.

Articolo 41.

CAVALLETTO, in ordine alle prescrizioni che i portici a solaio debbono essere soffittati troverebbe egualmente decorosa la travatura a travi squadrate. Epperò proporrebbe la seguente modificazione: I portici a solaio dovranno essere a cura e spesa del proprietario soffittati oppure a travi squadrate.

DOLFIN crede che sia poco probabile che in luogo di soffittare un portico lo si riduca a travi squadrate.

CAVALLETTO dichiara che non insiste e che si proceda pure avanti nella lettura degli articoli.

Così l'art. 41 resta approvato senza modificazione.

Articolo 42.

FIORIOLI trova tutto diligente ciò che riguarda la parte tecnica di questo regolamento, ma dice che non vi è nulla che si sottragga alla critica ed alla lima. Ora in questo articolo, a suo avviso, v'è un difetto capitale che dipende dalla tendenza che ha sempre l'autorità di avere presente l'interesse proprio del Municipio o del Ministero che rappresenta e di dimenticare qualche volta i diritti dei cittadini. Egli pertanto osserva che il capitolo che tratta nel codice civile delle servitù dimostra come la legge voglia che i consumi e i guasti che si fanno alle case, che sono soggette ad una servitù d'uso, debbano essere sopportati non dal proprietario, ma dall'usuario, e che riguardo ai pavimenti dei portici destinati ad uso pubblico i comunisti sono gli utenti. Crede quindi che si offenda, con questo articolo, il principio di proprietà secondo il diritto civile, e forse secondo il diritto naturale, perchè chi opera il guasto deve pure provvedere alla riparazione e ciò spetta ai comunisti ossia al Comune.

184

CAVALLETTO osserva che se adesso si viene ad improvvisare un diritto nuovo per Padova, si aggravano di molto le condizioni finanziarie del Comune. Aggiunge che gli consta che sono state fatte molte questioni sull'obbligo dei proprietari alla manutenzione del pavimento dei portici e che sono sempre state vinte dal Comune. Chi poi ha un portico ha un'area coperta davanti la sua casa e quindi un vantaggio grandissimo, specialmente se ha delle botteghe, ed è quindi giusto che paghi le spese di manutenzione. Il Comune è in condizioni economiche non liete, e quindi prega che sia mantenuto l'articolo quale viene proposto.

FIORIOLI crede che con le sue osservazioni non si farebbe che sancire un diritto naturale e civile già esistente. Se però si viene con la sua proposta a costituire un onere troppo forte pel Comune, dichiara che è pronto a ritirarla.

L'art. 42 pertanto viene approvato senza modificazioni e così del pari restano approvati gli art. 43, 44, 45, 46, 47 e 48.

Art. 49.

FUA: Gli pare che questo articolo possa produrre delle difficoltà nell'applicazione essendo troppo laconico. Desidererebbe quindi che fosse meglio spiegato.

DOLFIN (assessore) dice che con tale divieto s'intende che non sia permesso di scrivere sopra il muro senza che le parole sieno contenute in una insegna od almeno in un contorno. Aggiunge che la Commissione per dare maggiore importanza a tale divieto ha voluto farne un articolo a parte.

FUA ringrazia l'assessore Dolfin, ma desidererebbe che fosse un pò meglio spiegato tale articolo, perchè le scritte possono essere di varie qualità.

DOLFIN (assessore) prega il cons. Fuà di formulare, se crede, una proposta.

FUA proporrebbe che fosse detto: *le scritte sui muri relative ai negozi, alle rivendite ed altro sono vietate.*

ROMANIN-JACUR appoggia la formula proposta dalla Commissione, perchè stabilisce l'obbligo nel Municipio di far togliere le scritte che tappezzano i muri della città, e ritiene che sarà esercitata una sorveglianza dal Municipio per impedire che continui l'abuso di scritte che offendono la morale ed il buon costume.

FUA accetta volentieri anche tale interpretazione, ma vorrebbe che fosse detto: *scritte per le quali non sia dato il permesso dalla autorità.*

DOLFIN (assessore) osserva che con la interpretazione del cons. Romanin-Jacur viene ad essere cambiato il concetto dell'articolo, il quale non può estendersi oltre i riguardi dell'ornato.

FUA vorrebbe fosse detto: *sono vietate le scritte sui muri, per le quali non è accordato il permesso dalla autorità municipale.*

DOLFIN (assessore) fa osservare che è detto in altro articolo che per collocare una scritta è necessario il permesso.

PRESIDE dopo le spiegazioni date dall'assessore Dolfin sul significato di questo articolo crede che si possa senz'altro approvarlo.

E per tal modo viene approvato l'art. 49 e così pure il 50.

Art. 51.

FUA domanda se s'intenda che i serramenti attuali delle bot-

teglie costituiti da assi trasportabili sieno d'ora innanzi proibiti e se quindi debbano essere subito mutati.

DOLFIN (assessore) risponde che nelle disposizioni transitorie all'art. 87 è detto che il Consiglio Comunale potrà fissare un termine entro il quale i proprietari dovranno uniformare le loro case alle disposizioni di vari articoli del presente regolamento.

SALVADEGO domanderebbe all'egregio assessore se non trovasse opportuno di vietare anche nei piani superiori le griglie a vento, perchè gli pare che vi sia il pericolo che anche queste possano cadere.

DOLFIN (assessore) risponde che l'inciso: *se non costruite a griglia*, è stato aggiunto dalla Commissione, la quale ha trovato che sarebbe bene per l'estetica di spronare i proprietari a sostituire agli scuri attuali le griglie.

SALVADEGO fa notare che anche le griglie si possono costruire in modo da aprirsi internamente.

DOLFIN (assessore) fa osservare che nei nuovi fabbricati si potranno costruire i muri per modo che le griglie scorrano nel loro interno, ma nei fabbricati esistenti bisogna tollerarle a volata. Le griglie a libro sono poco opportune.

CAVALLETTO osserva che molte botteghe hanno i serramenti costituiti da assi che si aprono all'interno e che al di fuori sono legate da un catenaccio. Crede che queste non portino alcun inconveniente.

DOLFIN (assessore) dice che le assi trasportabili hanno un inconveniente. Nell'aprire o nel chiudere i negozi si gira per le strade con tali assi o si appoggiano ai muri esterni recando così impedimento alla libera circolazione.

SALVADEGO, riguardo sempre alle imposte delle finestre ripete che vorrebbe che tutte le imposte dovessero aprirsi internamente. Soggiunge poi che non ci tiene alla proposta da lui fatta.

DOLFIN (assessore) per conto suo dichiara che non avrebbe difficoltà ad accettare la proposta del cons. Salvadego, ma, ripete, che l'eccezione per le griglie è stata un'aggiunta desiderata dalla Commissione di edilizia e di ornato, per cui egli si crede in dovere di sostenerla.

LUPATI, con gli attuali sistemi di ferramenta le griglie a volata possono venir assicurate in modo da prevenire qualunque pericolo.

E perciò, dice, la Commissione ha creduto di permetterle. Le griglie abbelliscono i fabbricati e sono adottate, cominciando da Verona, in tutte le città d'Italia, meno in poche città del Veneto.

ROMANIN-JACUR dice che il Consiglio Comunale è un corpo amministrativo che rappresenta la cittadinanza e che deve perciò rispettare le consuetudini dei cittadini e non vede la ragione per cui si debba prescrivere di adottare un determinato sistema d'imposte. Pregherebbe quindi che fosse levata ogni inibizione.

FUA conviene pienamente con quanto ha osservato il suo egregio collega Romanin-Jacur, tanto più che si tratta di prescrizioni che potrebbero venire applicate anche ai vecchi fabbricati per l'art. 87, perchè ne viene di conseguenza che se pubblicato il regolamento, la Giunta ordinerà che entro pochi mesi, sieno applicate le norme prescritte per i serramenti conforme all'art. 51 ciò sarà obbligatorio.

Soggiunge che avrà forse inteso male, ma che si oppone a che si possa prescrivere che si mutino i serramenti di tutti i fabbricati di Padova.

DOLFIN (assessore) osserva che le ante non costruite a libro sono proibite anche dall'attuale regolamento. Non è quindi vero che col regolamento nuovo s'impongano nuove limitazioni alla libertà dei cittadini come i consiglieri Fuà e Romanin sembrano credere. Tutt'altro, si concedano anzi le ante a volata, che prima erano tutte proibite, quando sieno costruite a griglia.

ROMAMIN-JACUR ha detto e mantiene che questa prescrizione è un'imposizione che si fa ai cittadini.

DOLFIN (assessore) ripete al cons. Romanin-Jacur che egli fraintende la disposizione dell'articolo.

ROMANIN-JACUR replica che questo argomento stabilisce che si debbano adottare le griglie ed insiste perchè siano permesse tutte le sorta di ante a volata.

DOLFIN (assessore) dichiara che non è possibile permettere che a Padova si ritorni agli usi di cent'anni fa. Ripete che il vecchio Regolamento proibisce di fare gli scuri a partita intera, e che il nuovo li permetterà, purchè siano fatti a griglia. È dunque una concessione, ma non crede che se ne possano fare delle altre.

FIORIOLI: Gli pare che si possa coordinare questa disposizione, anche senza ledere la libertà dei cittadini, poichè il motivo per cui la Commissione ha trovato opportuno che si facciano le griglie a volata si è perchè le griglie sono meno pesanti, quindi meno pericolose. Sotto questo punto di vista gli sembra pertanto che cessi ogni idea che si voglia ledere la libertà dei cittadini.

PRESIDE domanda se vi sieno proposte.

FUA propone che in questo articolo sia detto: *Le imposte delle nuove costruzioni ecc.*, riservandosi poi di parlare all'art. 87 sul termine da fissarsi perchè i proprietari dei fabbricati si uniformino alle varie disposizioni del nuovo regolamento.

DOLFIN (assessore) dice che la Giunta non può accettare tale proposta, perchè si possono costruire nuovi serramenti anche per fabbricati vecchi.

CAVALLETTO propone la seguente modificazione: *le nuove imposte delle finestre ecc.*

FUA accetta anche l'emendamento Cavalletto.

BARBARO crede opportuno di far considerare ai consiglieri Cavalletto e Fuà che tutte le disposizioni di questo regolamento finora esaminate riguardano il futuro, non il presente, e perciò ritiene che sarebbe pericoloso aggiungere una disposizione speciale per questo articolo, perchè parrebbe che gli altri articoli poi dovessero applicarsi anche al passato.

ROMANIN-JACUR dichiara di aver prima rinunciato alla parola, perchè ha veduto che ciò ch'egli ha detto non viene accolto; quindi non voleva far perder tempo. Fa peraltro la proposta che il penultimo capoverso dell'art. 51 resti modificato nel modo seguente: « *Le imposte delle finestre dei piani superiori non potranno essere permesse a volata se non munite di solida ferramenta di ritegno.* »

VOCI: ai voti, ai voti.

PRESIDE, se la chiusura è appoggiata, metterà ai voti le due

proposte, cioè prima l'emendamento del cons. Romanin-Jacur e poi l'articolo proposto dalla Giunta, dichiarando però che la Giunta insiste sul suo articolo.

FUA. E la proposta Cavalletto?

Il PRESIDE. Metterà allora prima ai voti l'emendamento del cons. Cavalletto, accettato dal cons. Fuà, col quale si propone di dire: *Le nuove imposte delle finestre dei piani superiori ecc.*

Tale proposta risulta a grande maggioranza respinta.

Messo quindi ai voti l'emendamento del cons. Romanin-Jacur anche questo viene a grande maggioranza respinto.

Messo ai voti l'art. 51, quale viene proposto dalla Giunta rimane a maggioranza approvato. Quindi si approvano, senza osservazioni gli art. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

Art. 63.

FIORIOI propone che vengano soppresse da questo articolo le parole: *a spese del proprietario*, perchè il numero da un fabbricato può venire tolto o guasto per fatto indipendente dalla responsabilità del proprietario, come, per esempio, di notte, per uno scherzo di avvinazzati e non potrebbe il proprietario star sempre anche di notte a far la sentinella per custodire il numero della casa. Crede che trattandosi di proposta che non arreca un grave carico al bilancio del Comune, perchè è un caso che succederà molto raramente, la Giunta possa accettarlo.

PRESIDE propone che sia in questo caso soppressa tutta la seconda parte del primo capoverso che comincia colle parole: *«ogni qualvolta il numero venga tolto ecc.* essendo difficile di provare a chi possa spettare la responsabilità pel danno arrecato tanto più che si tratta di tenue spesa.

Con tale modificazione viene pertanto approvato l'art. 64. Gli articoli 64, 65, 66, 67, 68 e 69 pure restano approvati senza osservazioni.

PRESIDE fa osservare che le disposizioni del Capo VIII dall'art. 70 a tutto il 79 sono già state approvate recentemente dal Consiglio quando istituì la Commissione di edilizia e di ornato, e che quindi se ne può omettere la lettura.

DOLFIN (assessore) dice che le disposizioni relative alla Commissione di edilizia e di ornato sono state qui riprodotte quali sono attualmente in vigore, tenuto peraltro conto di un desiderio espresso dal cons. Fuà con l'aggiungere le parole *a funzioni gratuite* al primo capoverso dell'art. 70.

CAVALLETTO non sa se sia stata approvata la disposizione dell'art 72 § c che fra le attribuzioni della Commissione comprende pur quella d'invigilare a che nell'esecuzione dei lavori venga rigorosamente osservato il regolamento. La vigilanza spetta veramente all'ufficio Tecnico che deve poi riferirne alla Commissione, e quindi vorrebbe che venisse eliminato il § c tanto più che si sa che gli incarichi dati alle Commissioni spesso rimangono inosservati.

DOLFIN (assessore). Questa attribuzione data alla Commissione ha già scusitato una discussione in Consiglio, quando s'è trattato di istituire la Commissione di edilizia e di ornato, e che il Consiglio, si è pronunciato favorevolmente. Aggiunge poi che la Commissione stessa, la quale in ciò dovrebbe essere buon giudice, ha creduto di

mantenere il paragrafo che il cons. Cavalletto vorrebbe soppresso. Osserva che in molte città ai membri della Commissione sono date attribuzioni anche più gravose di quella in codesto paragrafo contenuta; per esempio a Treviso un membro della Commissione, per turno, deve visitare tutte le costruzioni nuove. Nota che la Commissione di Padova nei pochi mesi da che funziona ha, per mezzo di alcuni de' suoi membri, richiamata l'attenzione del Municipio su sconci avvertiti in qualche via della città, per cui gli pare che l'utilità della disposizione sia stata anche praticamente dimostrata.

CAVALLETTO. Se la commissione si assunse questo incarico, non ha nulla in contrario a che sia tenuta ferma tale disposizione. Vorrebbe però che contemporaneamente fosse ingiunto all'Ufficio Tecnico ed agli Ispettori di riferire ogni volta che un proprietario faccia un lavoro diverso da quello pel quale fu autorizzato.

DOLFIN (assessore) dichiara che è già prescritto anche per legge che ogni giorno un impiegato dell'Ufficio Tecnico, assieme ad un Impiegato di Pubblica Sicurezza, debba fare una visita a tutte le fabbriche in costruzione.

CAVALLETTO conviene che si proceda avanti nella discussione. Così restano senz'altro approvati gli articoli dal 70 a tutto il 79. Vengono poi successivamente approvati senza osservazione alcuna gli art. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.

Art. 87.

BARBARO veramente dice che avrebbe desiderato di avere prima la parola sull'art. 85, perchè vorrebbe la soppressione dell'art. 87. Quando i consiglieri Cavalletto e Fuà hanno espresso un dubbio sulla disposizione dell'art. 51 egli ha manifestato l'opinione che credeva che questo regolamento non avesse nessuna applicazione pel passato. Proporrebbe pertanto che si aggiungesse al disposto dell'art. 85 quanto segue: « *ma le sue disposizioni non verranno applicate alle opere anteriormente adempiute.* » Così, sebbene non creda necessaria tale dichiarazione, pure gli pare che si venga meglio a stabilire che il regolamento non ha effetto retroattivo. Chiederebbe poi l'eliminazione dell'art. 87, perchè crede che possa essere troppo grave tale disposizione.

DOLFIN (assessore) osserva che finchè non intervenga una deliberazione del Consiglio, il desiderio espresso dal cons. Barbaro resta ugualmente soddisfatto. Nota poi che il Consiglio sarà sempre libero di respingere la proposta che gli venisse fatta dalla Giunta per fissare il termine cui accenna l'art. 87, e mentre afferma che col votare ora il detto articolo non si obbligano i proprietari ad eseguire alcun lavoro, non troverebbe opportuno di precludere la via al Consiglio di adottare tale provvedimento quando gli sembrasse conveniente di farlo.

PRESIDE fa osservare che per l'art. 87 del regolamento il Consiglio Comunale potrà fissare un termine per l'applicazione di alcuni articoli del regolamento stesso e che quindi si dovrà sottoporre di nuovo la cosa al Consiglio.

BARBARO dice che gli sembra naturale che il Consiglio Comunale, se vuole, possa applicare il nuovo regolamento anche pel passato. Fa quindi notare come l'art. 87 è inutile e tanto più se lo si conserva senza applicarlo. È dannoso poi se lo si vuole applicare

entro un termine breve nelle condizioni attuali che non sono le più liete, perchè non è vero che il proprietario di case e di terre sia ricco, poichè possono in certo qual modo dirsi più ricchi i poveri che non possiedono una stanza. Insiste quindi sulla soppressione dell'art. 87 e sull'aggiunta proposta all'art. 85.

CAVALLETTO ritiene che l'art. 87 tuteli i proprietari rimettendo al Consiglio la facoltà di fissare il termine. Vorrebbe però che fosse redatto diversamente e venisse disposto che per quei lavori che si ritengono necessari ai vari fabbricati fosse dato avviso speciale agli interessati, affinchè possano produrre le loro domande ed il Consiglio quindi fissi i termini per l'esecuzione dei lavori.

DOLFIN (assessore). Gli pare che non esista vero dissenso fra la disposizione del regolamento che si discute e le idee del cons. Barbaro, attesochè l'art. 87 non andrà, si può dire, in vigore se non dopo una speciale deliberazione del Consiglio Comunale, ma non vede proprio le ragioni per cui il Consiglio si debba privare della facoltà che in codesto articolo gli viene riservata.

In quanto all'aggiunta proposta all'art. 85, aggiunta che limiterebbe alle nuove costruzioni l'applicazione del regolamento oggi discusso, non gli sembra di poterla accettare, perchè alcuni articoli di questo regolamento si possono applicare anche ai vecchi fabbricati, come, ad esempio, l'obbligo di ripulire le facciate. Si andrebbe certamente a creare, adottando la proposta Barbaro, una infinità di contestazioni per l'avvenire.

PRESIDE dice che la Giunta preferirebbe di mantenere l'articolo 87 quale è stato proposto, perchè può servire d'indirizzo al Consiglio futuro.

BARBARO dichiara che appunto perchè non vuole alcun eccitamento pel futuro Consiglio si oppone all'approvazione dell'art. 87, perchè quando la città sarà in condizioni economiche migliori potrà il Consiglio fissare un tal termine per l'adempimento delle prescrizioni che riterrà del caso con una modificazione da aggiungersi al regolamento. Non insiste sulla aggiunta all'art. 85, insiste però perchè la Giunta ritiri l'art. 87.

FUÀ dice che deve accedere alla opinione del cons. Barbaro, tanto più che ritiene cosa opportuna intendersi chiaramente, perchè il regolamento comprende tanti altri articoli a cui non accenna l'art. 87, e se dovessero essere attuati obbligherebbero in via indiretta i cittadini. Ricorda, per esempio, che fu accennato alla questione della pulizia delle case. Non parla della sua casa, perchè a lui potrà essere facile ripulirla, ma crede che a molti altri sarà gravosissimo. Domanda quindi se sia opinione della Giunta di obbligare nel 1889, entro cioè qualche mese dalla pubblicazione del regolamento, i cittadini a rifare le facciate vecchie e a ridurle in condizioni migliori, perchè in questo caso osserva che avrebbe fatto bene la Giunta a dichiarare ciò nella relazione, perchè non gli parrebbe questa la stagione a ciò più opportuna. Desidera pertanto di avere dall'egregio assessore spiegazioni in proposito.

DOLFIN (assessore) osserva che il cons. Fuà ha portato la questione sopra un campo diverso da quello in cui l'aveva posta il cons. Barbaro. L'art. 60, cui alluse il cons. Fuà, non è citato nell'art. 87 e non è del resto, con qualche variante di forma, che la

ripetizione di un articolo del vecchio regolamento. L'assessore assicura il cons. Fuà che la Giunta non ha in animo di applicare l'art. 60 con eccessivo rigore per l'avvenire, come non ha mostrato eccessivo rigore per il passato. L'obbligo di mantenere decente l'esterno delle case viene e verrà ricordato ai proprietari quando lo stabile presenti sconci troppo evidenti o quando lo esigano speciali ragioni, quali potrebbero essere inaugurazioni di monumenti in una piazza, i cui caseggiati fossero poco puliti, come erano per esempio quelli di Piazza Garibaldi e di Piazza Cavour prima che venissero imposte le rinnovazioni di tinta. Promette che la Giunta terrà anche conto nell'imporre restauri di facciate delle condizioni economiche generali della città.

FUÀ ringrazia l'assessore delle spiegazioni e della assicurazione che gli ha dato, perchè questo regolamento, nella parte ornamentale, non torni di danno ai cittadini. Egli perciò rinuncia ad appoggiare il suo collega Barbaro, perchè gli pare che non valga la pena di creare delle difficoltà alla Giunta, e pregherebbe quindi il collega Barbaro a rinunciare alle sue proposte.

PRESIDE domanda se il cons. Barbaro ritira le sue proposte.

BARBARO dichiara di ritirare l'aggiunta proposta all'art. 85, ma che voterà contro l'art. 87.

VOCI: ai voti, ai voti.

Il PRESIDE mette ai voti la proposta per la soppressione dell'art. 87 che viene respinta a grande maggioranza.

Resta perciò approvato l'art. 87 ed essendo per tal modo compiuta la lettura ed approvazione dei singoli articoli del regolamento, il Preside mette ai voti, per alzata e seduta, l'approvazione di tutto il regolamento, che risulta approvato con voti favorevoli 31 e niuno contrario, essendo usciti durante la discussione i consiglieri Coletti, Scalfò e Rosanelli.

Il PRESIDE proclama il risultato della votazione

Funzionarono da scrutatori i signori Argenti, Della Giusta, Stoppato.

Si leva la seduta alle 4 pom.

IL PRESIDE P. COLPI

Il Consigliere Anziano
A. CITTADELLA VIGODARZERE

Il Segretario Capo
A. BONELLI

PUBBLICAZIONE del Regolamento Edilizio ed Ornato

* D.G.M. IN DATA 16 NOVEMBRE 1889

Testo tratto dalla raccolta dei verbali delle deliberazioni di
Giunta Municipale dell'anno 1889.
Deliberazione in data 16 Novembre 1889.-

2534. Oggetto. Pubblicazione del Regolamento Edilizio ed Ornato. -

La Giunta, visto che la Giunta Provinciale Amministrativa ha
fino dalla seduta 18 Settembre u. s. approvato il Regolamento di edilizia
e di ornato;

Visto che pel disposto dell'art. 167 della Legge Com. e Prov. e
80 del Regolamento, - tale regolamento è divenuto esecutivo;

Stimato che essendo redatto in conformità alle disposizioni delle leggi e dei
regolamenti in vigore e sulla sorta di altri regolamenti il Ministero di Lavori
Pubblici non vi apporterà alcuna variazione, delibera con voti unanimi di ordina-
re la pubblicazione del Regolamento stesso onde un mese dopo possa andare in
attività, come è disposto nel Regolamento stesso. -

Il Preside proclama il risultato della votazione. -

Funzionarono da scrutatori Marzolo, Kiberbi, Giusti. -

Visto dal R. Prefetto, in riserva
dell' approvazione del R. Ministero,
il 20/12/89 N° 3403 / 17177